GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1878 — **ROMA** — SABATO 5 OTTOBRE — **NUM. 235**

ASSOCIAZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	ROMA . . . . . . L.	11	21	40
	Per tutto il Regno „	13	25	48
Giornale senza Rendiconti	ROMA . . . . . . „	9	17	32
	Per tutto il Regno „	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 15; per tutto il Regno cent. 20. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari cent. 25; ogni altro avviso cent. 30, per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia EREDI BOTTA: in Roma, via della Missione, n. 3-A: in Torino, via delle Orfane, n. 7. — Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Uffizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, Ministero dell'Interno.

PARTE UFFICIALE

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine dei Ss Maurizio e Lazzaro:*

Con decreti di motoproprio in data 18 e 28 luglio e 3 agosto 1878:

A gran cordone:

Di Brocchetti barone Enrico, viceammiraglio, Ministro della Marina.

A grand'uffiziale:

Martini comm. Federico, contrammiraglio, comandante in capo il 1° dipartimento marittimo;

Bucchia comm. Tommaso, contrammiraglio;

Ferraris comm. avv. Luigi, senatore, sindaco della città di Torino.

A commendatore:

Trombotto comm. Carlo, assessore municipale di Torino;

Ronchetti comm. avv. Tito, segretario generale al Ministero dell'Interno;

Borghi comm. Luigi, direttore delle costruzioni navali.

Ad uffiziale:

Antonelli comm. architetto Alessandro;

Grassi cav. Gio. Battista, maggiore nell'arma del Genio;

Quartieri comm. Nicolò, deputato al Parlamento Nazionale.

LEGGI E DECRETI

Relazione a S. M. *del Ministro della Guerra in udienza del* 30 *agosto* 1878.

SIRE,

Coll'attuazione in gran parte compiuta della legge sulla circoscrizione militare delli 22 marzo 1877, si è oramai raggiunto uno degli scopi cui la stessa legge intendeva, quello cioè di dare all'esercito *sul piede di pace* un ordinamento maggiormente conforme a quello stabilito per la *sua formazione di guerra.*

Questo fatto però, perchè abbia efficacia, deve trovare perfetta corrispondenza in una conveniente graduazione di responsabilità e distribuzione di uffici fra le autorità militari in modo che queste siano poste in grado di esercitare costantemente comandi simili, se non uguali, a quelli che dovranno esercitare in guerra.

Nell'intendimento di provvedere a ciò, il riferente ha l'onore di presentare alla M. V. un progetto di *Istruzione per il servizio dei comandi di corpo d'armata, di divisione militare e di presidio*, la quale dovrebbesi sostituire alle *Norme generali di servizio*, determinate col R. decreto del 24 dicembre 1870, e modificate con quello successivo delli 27 novembre 1873.

Il riferente crede superfluo dimostrare la ragione delle singole disposizioni di questa *Istruzione*, sorgendo essa spontanea dal concetto della suaccennata legge, ma si permette di rappresentare alla M. V. come le stesse disposizioni si possano subito e pienamente applicare, senza che per ciò venga turbato l'andamento generale del servizio.

Invero, comunque questa nuova *Istruzione* intenda essenzialmente a cambiare il mandato di alta ispezione, finora affidato alle primarie autorità militari, in quello di diretto ed effettivo comando, nel fatto l'azione delle stesse autorità non sarà di molto cambiata, essendochè queste, per le modificazioni introdottesi fin dal 1873 nelle *Norme generali di servizio*, già esercitano più determinate attribuzioni, le quali loro impongono una diretta ingerenza nei varii rami del servizio militare.

Appena poi costituiti gli attuali comandi di corpo di armata, questo cambiamento di fatto si compiè quasi per effetto naturale del nuovo ordinamento.

Non pertanto essendo necessario che la pratica sia in tutto conforme e corrispondente alla norma scritta, sanzionata dalla Sovrana approvazione della M. V., il riferente ha l'onore di sottoporre all'augusta Sua firma il presente schema di decreto, col quale viene adottata e messa in vigore l'annessa *Istruzione pel servizio dei comandi di corpo d'armata, di divisione militare e di presidio.*

Considerando però che le disposizioni principali di questa *Istruzione* dovranno trovar posto definitivo e permanente nella parte 1ª (Servizio generale) del *Regolamento pel servizio territoriale*, in corso di compilazione, e che dalla osservazione della pratica loro applicazione potrà trarsi profitto per emendarle dove occorra, il riferente ha l'onore di proporre alla M. V. che l'Istruzione stessa sia osservata da ora

fino alla pubblicazione del detto regolamento a titolo d'esperimento.

Il N. **4509** (*Serie 2ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge in data 22 marzo 1877, n. 3750 (Serie 2ª), che modifica la circoscrizione militare territoriale del Regno, stabilita dalla legge 30 settembre 1873;

Visto il R. decreto delli 24 dicembre 1870, col quale furono determinate le *Norme generali di servizio per i comandanti generali di corpo d'esercito in tempo di pace, per i comandanti generali delle divisioni territoriali e per i comandanti di presidio*;

Visto il susseguente R. decreto delli 27 novembre 1873, in virtù del quale furono modificate le attribuzioni dei comandanti generali di corpo d'esercito;

Sulla proposta del Ministro della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvata l'*Istruzione per il servizio dei comandi di corpo d'armata, di divisione militare e di presidio* annessa al presente decreto e d'ordine Nostro firmata dal Ministro della Guerra.

Art. 2. Le *Norme generali di servizio pei comandanti di corpo d'esercito, di divisione e di presidio*, attualmente in vigore, sono abrogate, e si intendono modificate tutte le altre esistenti disposizioni in quanto siano contrarie alla nuova *Istruzione*.

Art. 3. Questa *Istruzione* dovrà essere applicata a titolo di esperimento, dal giorno 1° del mese di ottobre prossimo fino al momento in cui prenderà vigore il *Regolamento pel servizio territoriale*, da pubblicarsi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 30 agosto 1878.

UMBERTO.

BRUZZO.

ISTRUZIONE per il servizio dei comandi di corpo d'armata, di divisione militare e di presidio.

CAPITOLO I. — *Autorità ed attribuzioni dei comandanti di corpo d'armata.*

§ 1. I comandanti di corpo d'armata, per le attribuzioni loro affidate dalla presente Istruzione, hanno effettivo e superiore comando sopra tutti i corpi e reparti di corpo, sopra tutti gli uffici, servizi, istituti e stabilimenti militari, e su tutti i personali dipendenti dall'Amministrazione della guerra che permanentemente o temporaneamente si trovano nel loro territorio.

Fanno eccezione, e non dipendono dai comandanti di corpo di armata: le Case militari di S. M. il Re e dei RR. Principi, il Ministero della Guerra, gli ufficiali generali più elevati in grado o più anziani del comandante del corpo d'armata, i Comitati, il comando del corpo di stato maggiore, l'istituto topografico militare, il Tribunale supremo di guerra e marina, l'ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi, la Scuola di guerra, la Scuola di applicazione d'artiglieria e genio, l'Accademia militare, la Scuola militare e l'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari, salvo sempre l'osservanza delle prescrizioni disciplinari comuni a tutti i militari e indipendenti dalla loro particolare destinazione od ufficio.

§ 2. In conseguenza, il Ministero della Guerra corrisponde coi comandanti di corpo d'armata per tutto ciò che concerne la disciplina, l'istruzione, il servizio interno ed esterno, la preparazione alla mobilitazione e l'andamento dei vari servizi militari che hanno attinenza con la difesa del loro territorio.

Occorrendo che, per urgenza, il Ministero impartisca ordini o disposizioni direttamente ad autorità inferiori, ne partecipa contemporaneamente i comandanti di corpo d'armata per loro opportuna norma.

§ 3. Per ciò che risguarda l'amministrazione, il Ministero comunica ai comandanti di corpo d'armata tutte le sue disposizioni di massima perchè le conoscano ed osservino che siano eseguite, ma corrisponde direttamente coi capi di corpo e di servizio per tutti gli atti interni amministrativi e contabili che questi devono compiere sotto la responsabilità propria e dei propri Consigli di amministrazione.

§ 4. Per quanto concerne il servizio speciale degli stabilimenti e dei magazzini militari, che non hanno attinenza colle truppe e colla difesa territoriale di alcun corpo d'armata in particolare, ma che provvedono a bisogni generali dell'esercito (*), il Ministero corrisponde direttamente coi comandanti territoriali d'artiglieria e del genio, o coi direttori di stabilimenti e capi di servizio, tranne il caso in cui deleghi al rispettivo comandante del corpo d'armata una speciale e diretta ingerenza.

Non pertanto il Ministero dà comunicazione ai comandanti di corpo d'armata delle disposizioni d'ordine tecnico che reputa necessario siano loro note perchè possano esercitare la loro alta vigilanza anche su questa parte del servizio militare.

§ 5. Sulle Scuole militari esistenti nel territorio di propria giurisdizione e non contemplate nel § 1, i comandanti di corpo d'armata hanno la stessa autorità che sugli altri corpi, sia per quanto riguarda la disciplina del personale militare, sia per le relazioni con altri corpi od uffici; esercitano inoltre la loro vigilanza sulla retta applicazione delle norme e dei programmi di insegnamento per esse fissati dal Ministero.

§ 6. Ai comandanti di corpo d'armata è affidata la vigilanza sopra l'esecuzione dei regolamenti e delle disposizioni in vigore, ed hanno facoltà di sciogliere i dubbi e di rimuovere gli ostacoli che si frapponessero alla pronta ed esatta loro esecuzione.

Le decisioni e le disposizioni che daranno a questo scopo dovranno però considerarsi sempre come particolari al caso cui si riferiscono, riservando al Ministero di risolvere con disposizioni di massima dubbi che possano sorgere dall'applicazione delle prescrizioni regolamentari, od emanare ordini che ne tocchino in modo permanente la sostanza e lo spirito.

§ 7. I comandanti di corpo d'armata esercitano le loro attribuzioni pel mezzo immediato dei comandanti delle divisioni militari, ai quali direttamente impartiscono gli ordini e le istruzioni per tutto ciò che si riferisce alle truppe, ai servizi, alle scuole, agli stabilimenti ed ai militari isolati che si trovano nel territorio delle rispettive divisioni.

Nondimeno, per la speciale dislocazione delle truppe delle armi di cavalleria, artiglieria e genio, i comandanti di corpo d'armata hanno alla loro immediata dipendenza i comandanti di brigata di cavalleria ed i comandanti territoriali d'artiglieria e del genio, ai quali perciò comunicano anche direttamente gli ordini e le istruzioni impartiti ai comandanti delle divisioni e che si riferiscono

---

(*) Tali sono: gli arsenali di costruzione, le fabbriche d'armi, i polverifici, il laboratorio di precisione, le officine del genio, la farmacia centrale militare, l'opificio di arredi militari, il comando degli stabilimenti militari di pena e delle compagnie di disciplina, e i depositi allevamento cavalli.

in generale alle truppe dipendenti dai rispettivi loro particolari comandi.

Occorrendo loro di dar ordini o disposizioni direttamente a capi di corpo o di servizio, senza farli passare pel tramite dei comandanti di divisioni dai quali rispettivamente dipendono, ne daranno a questi contemporanea partecipazione.

§ 8. I rapporti periodici od eventuali, le domande, i reclami ed ogni altra corrispondenza d'ufficio che i vari comandi, corpi, servizi o stabilimenti sono tenuti ad inoltrare; le notizie che loro venissero chieste circa il personale ed il materiale appartenenti alla Amministrazione della guerra; i progetti e le proposte che per la loro importanza sia opportuno o necessario comunicare alla suprema autorità militare territoriale, dovranno pervenire al comando del corpo d'armata pel tramite del rispettivo comandante di divisione.

Analogamente però alla prescrizione contenuta nel precedente paragrafo, i comandanti di brigata di cavalleria e i comandanti territoriali di artiglieria e del genio rivolgeranno direttamente ai comandanti di corpo d'armata quei rapporti che riflettono condizioni generali dei corpi e reparti dell'arma rispettiva, dislocati nel territorio del corpo d'armata, e non riguardano un particolare reparto di truppa o individuo da essi dipendenti, nè relazioni di servizio con altre truppe o che siano conseguenti dalla loro particolare dislocazione.

§ 9. I comandanti di corpo d'armata trasmettono al Ministero della Guerra solamente le domande, i rapporti ed i reclami pei quali non possono d'autorità provvedere.

§ 10. Sui fatti, e specialmente sui giudizi relativi ad ufficiali, oggetto delle carte da inoltrarsi, debbono esprimere il loro parere ogni volta hanno o possono acquistare la conoscenza delle contingenze nelle quali i fatti accaddero e delle persone di cui si giudica.

Questo parere è assolutamente richiesto in ogni caso si tratti: di grave provvedimento disciplinare; di proposta per concessione di onorificenze o di avanzamento a scelta; di giudizio risguardante ufficiali generali, capi di corpo o di servizio.

§ 11. I comandanti di corpo d'armata sono direttamente responsabili della rigorosa osservanza per parte di tutti i propri dipendenti delle prescrizioni stabilite per mantenere salda la disciplina militare.

Epperò devono anche e con tutti i mezzi curare lo spirito di reciproca fiducia e solidarietà fra i corpi di truppa e di reciproca stima fra i militari e i cittadini.

§ 12. Ogniqualvolta riconoscano che talun capo di corpo o di servizio non possiede o non esplica tutte le qualità richieste dal proprio ufficio, sono nello stretto obbligo di tosto riferirne al Ministero, proponendo il provvedimento da darsi.

§ 13. Allorchè avessero occasione di encomiare o punire militari non appartenenti ad alcuno dei corpi o di servizi stanziati nel corpo d'armata, o avessero partecipazione che alcuno di tali militari fosse stato encomiato o punito da altra autorità dipendente, ne informeranno il comandante del corpo d'armata dal quale quei militari stabilmente dipendono.

§ 14. Dopo la disciplina, l'istruzione delle truppe deve essere il più importante obbietto della intelligente attività dei comandanti di corpo d'armata.

Essi pertanto daranno ai comandanti di divisione militare dipendenti tutte le norme che, in armonia coi vigenti regolamenti, reputassero più convenienti per ottenere il migliore impiego del tempo disponibile, l'esattezza e l'uniformità nella esecuzione della parte prescrittiva dei regolamenti di esercizi, nonchè nei metodi di insegnamento della parte applicativa.

Pei corpi delle armi di cavalleria, di artiglieria e del genio, i quali più generalmente si trovano frazionati e dislocati sotto diversi comandi di divisione, le dette norme saranno maggiormente particolareggiate allo scopo di mantenere in essi la necessaria uniformità d'indirizzo. Le stesse norme saranno dai comandanti di corpo d'armata comunicate direttamente anche ai comandanti di brigata di cavalleria ed ai comandanti territoriali d'artiglieria e del genio, come è detto al paragrafo 7.

§ 15. Annualmente il Ministero della Guerra designa per ogni corpo d'armata i reparti di truppa che devono prender parte ai campi d'istruzione e, sulle proposte dei comandanti di corpo d'armata, determina i luoghi ed i periodi di tempo nei quali debbono i detti campi avere luogo, lasciando a questi lo stabilire ogni altra particolare disposizione circa lo svolgimento delle esercitazioni.

Il Ministero fa pure in tempo conoscere quali corpi debbono nell'anno prendere parte alle grandi manovre, affinchè possano essere convenientemente preparati alle esercitazioni di combattimento dei grandi reparti.

§ 16. Di ogni loro disposizione di massima e di ogni loro ordine generale contenente un sistema di disposizioni circa interi periodi di istruzione, o circa il metodo di insegnamento d'una speciale istruzione, e simili, debbono i comandanti di corpo d'armata trasmettere copia al Ministero della Guerra.

§ 17. Compiuto un periodo d'istruzione ai campi, di manovra sulla carta, di manovra coi quadri, di conferenze o di addestramento di reclute o di classi richiamate alle armi, i comandanti di corpo d'armata tosto ne informeranno il Ministero, accennando sommariamente ai risultati ottenuti e, se ne sia il caso, anche agli inconvenienti riconosciuti.

Così, ogni qual volta debbono sospendere, ritardare od anticipare il corso di una delle istruzioni prescritte dal regolamento di istruzione o raccomandata da speciali disposizioni, debbono riferirne al Ministero della Guerra.

§ 18. I comandanti di corpo d'armata, per mezzo di ispezioni, di visite e di informazioni, debbono accertarsi della buona distribuzione delle truppe nelle caserme, del buono stato del casermaggio, dell'osservanza delle norme per l'igiene, della buona qualità del rancio e del buon trattamento dei malati negli ospedali.

Venendo a conoscenza che in alcuno di questi rami del servizio vi sia trascuranza, abuso o disordine, devono immediatamente disporre per ripararvi, e proporre al Ministero i maggiori provvedimenti che giudicano necessari per impedire che si rinnovino.

§ 19. Ciascun comandante di corpo d'armata deve avere perfetta conoscenza del suo territorio, dei mezzi naturali di difesa che presenta, dello stato e del valore delle opere di fortificazione che vi sono, e del relativo armamento.

Chiederà pertanto, ogni qual volta lo crederà necessario, ai dipendenti comandi di divisione militare, particolareggiata dimostrazione delle armi, delle munizioni, del materiale di mobilitazione e di ogni altro materiale esistenti presso i corpi, i distretti, le fortezze e i magazzini.

§ 20. Nessun mutamento, nessuna diminuzione e nessun aumento che possono modificare sensibilmente lo stato dell'armamento e delle dotazioni di materiali d'ogni specie presso le truppe e le opere di difesa, debbono essere arrecati senza che ne sia dato l'ordine o l'autorizzazione dall'autorità militare territoriale.

Il Ministero partecipa perciò ai comandanti di corpo d'armata ogni sua disposizione che importi una di tali modificazioni nello stato delle armi e dei materiali, affinchè questi diano alle autorità dipendenti interessate le opportune comunicazioni ed i relativi ordini per l'esecuzione, e possano, occorrendo, proporgli quei temperamenti circa il tempo ed il modo di attuazione che credono necessari.

§ 21. I direttori territoriali d'artiglieria ed i capi di servizio, che ricevono ordine di eseguire un movimento nelle armi o nei materiali suaccennati da altra autorità che non sia quella terri-

toriale dalla quale immediatamente dipendono, debbono darne a questa comunicazione prima di mandarlo ad effetto.

L'autorità militare territoriale potrà sospendere l'esecuzione dell'ordine quando abbia ragioni in contrario da rappresentare all'autorità superiore.

§ 22. Trattandosi di fare eseguire lavori di ampliamento, di riduzione o di restauro intorno ad opere di fortificazione che alterino le condizioni di difesa d'una fortezza o d'un presidio, il Ministero ne informa precedentemente il comandante del corpo d'armata nel cui territorio le opere si trovano, e, quando crede, lo richiede del suo parere circa la convenienza e l'opportunità della esecuzione dei lavori.

Deliberati i lavori, il Ministero ne avverte ancora lo stesso comandante di corpo d'armata perchè ordini all'autorità superiore del luogo nel quale sono le opere di permetterne l'esecuzione.

§ 23. Sulla manutenzione e sui restauri in genere degli edifici militari, i comandanti di corpo d'armata esercitano la loro alta vigilanza per poter annualmente e, ove occorra, eventualmente, rappresentare al Ministero i principali e più urgenti lavori necessari per convenientemente dislocare ed accasermare le truppe e stabilire gli uffici ed i magazzini militari.

§ 24. I movimenti nella produzione e nella ripartizione delle armi e dei materiali vari presso gli stabilimenti d'artiglieria e del genio e presso i magazzini centrali, non ancora distribuiti ai corpi, ai distretti ed alle fortezze, sono direttamente regolati dal Ministero, che ne dà notizia ai comandanti di corpo d'armata quando lo crede necessario.

§ 25. Il Ministero della Guerra determina la dislocazione generale delle truppe sul territorio del Regno.

§ 26. La forza e la composizione dei presidii non possono essere modificate in modo alcuno, senza un ordine del Ministero della Guerra, salvo nei casi in cui trattisi di provvedere ad urgenti esigenze d'ordine pubblico o di sanità militare.

Epperò tutti i movimenti ordinari di truppa (tranne quelli per cambi periodici dei distaccamenti nell'interno delle divisioni) sono ordinati dal Ministero della Guerra ai comandanti dei corpi d'armata.

§ 27. Trattandosi di movimenti che richiedono il trasporto di truppe dal territorio d'un corpo d'armata a quello d'un altro, il Ministero li fa eseguire, o dando direttamente tutte le disposizioni e le partecipazioni necessarie alle autorità dalle quali le truppe dipendono, od affidando l'incarico di predisporli e regolarne l'esecuzione ad uno dei comandanti di corpo d'armata interessati.

In quest'ultimo caso il comandante di corpo d'armata incaricato deve prendere tutte le opportune intelligenze cogli altri comandanti di corpo d'armata e colle Direzioni delle Amministrazioni delle ferrovie o delle Società di navigazione, compilare le tabelle di marcia e di trasporto e darne comunicazione al Ministero (Segretariato generale), alle autorità dalle quali i corpi che devono muovere dipendono, ed a quelle pel cui territorio il trasporto deve aver luogo.

§ 28. Se il trasporto di truppe deve contenersi nei limiti d'un corpo d'armata, ogni disposizione ad esso relativa è data dal comandante del corpo d'armata.

§ 29. Non appena date le disposizioni per un movimento qualsiasi di truppa, i comandanti di corpo d'armata devono darne partecipazione al Ministero della Guerra per mezzo di uno stato conforme al modello *A* annesso a questa Istruzione.

§ 30. In occasione di chiamata alle armi o di licenziamento di classi, i comandanti di corpo d'armata, conformemente alle disposizioni ricevute dal Ministero relativamente al trasporto sulle ferrovie e sui piroscafi, danno per l'interno del proprio territorio tutte le istruzioni e norme che ravvisano opportune per regolare il passaggio dei drappelli e l'invio degli individui dai mandamenti ai distretti e da questi a quelli, in modo che non succedano disordini od agglomerazioni nelle stazioni e nei luoghi d'imbarco.

§ 31. Del servizio esterno dei corpi nei presidii hanno i comandanti di corpo d'armata la suprema direzione.

Spetta loro cioè d'invigilare che questo servizio sia prestato nei modi e nei limiti determinati dalle vigenti istruzioni sul servizio territoriale, e di risolvere i dubbi e le quistioni che possono sorgere nella pratica applicazione delle norme riflettenti il concorso della truppa nel servizio di sicurezza e di ordine pubblico.

Ogni concessione però di posto di guardia permanente, oltre i casi specificatamente stabiliti dalle ora accennate istruzioni, deve essere acconsentita dal Ministero della Guerra.

Come pure devono essere deferite al Ministero della Guerra le questioni da risolversi coll'intelligenza di altri Ministeri.

§ 32. Potendo l'autorità politica rivolgersi all'autorità militare di qualsiasi presidio per ottenere prontamente sul luogo del bisogno il concorso della truppa pel mantenimento dell'ordine pubblico, tutti i comandanti di presidio hanno dovere di soddisfare, nei modi prescritti, le richieste che ricevono; senonchè sono da distinguere i casi di assoluta urgenza, i quali richiedono un'azione pronta, da quelli in cui si tratta di provvedimenti preventivi i quali permettono di promuovere ed attendere ordini ed istruzioni superiori. Nei primi, le autorità militari subordinate devono provvedere di propria iniziativa, nei secondi invece devono tosto e nel modo più sollecito riferirne per via gerarchica alle autorità superiori, fino al comandante di corpo d'armata.

§ 33. Perchè, nei limiti del possibile, non venga mai meno l'efficacia del concorso della truppa, possono, nei casi urgenti, i comandanti di corpo d'armata fare passare dal territorio di una divisione in quello dell'altra i reparti di truppa che credono necessario di concentrare per assicurare l'ordine; come pure possono affidare il comando superiore di più presidii ad un ufficiale generale o superiore di loro scelta, costituendo così temporanei comandi di zone militari.

Occorrendo, possono anche far passare momentaneamente reparti di truppa nel territorio del corpo d'armata vicino, dandone avviso al rispettivo comandante.

§ 34. Qualunque sia il reparto organico di truppa che muova straordinariamente dalla sua sede per servizio d'ordine pubblico, l'autorità militare del luogo deve sollecitamente renderne avvertito il comandante della divisione, il quale, a sua volta, deve trasmetterne comunicazione al comandante del corpo d'armata, e questi al Ministero della Guerra (Segretariato generale).

§ 35. Il Ministero della Guerra dà le disposizioni di massima per la formazione di guerra di tutte le forze militari di terra, provvede e ripartisce il materiale d'ogni specie occorrente per la mobilitazione, e determina le norme relative alla conservazione ed alla distribuzione ai corpi del materiale stesso; ma affida interamente ai comandanti di corpo d'armata la cura di accertarsi che ogni cosa sia sempre ordinatamente collocata ed in buono stato di servizio, e che le disposizioni organiche pel passaggio dal piede di pace a quello di guerra siano state da tutti studiate ed intese per modo che possano essere ad ogni momento con celerità ed ordine mandate ad effetto.

§ 36. Avvenendo casi di guerra, i comandi territoriali dei corpi d'armata, i di cui titolari partono per assumere un comando presso l'esercito mobilitato, cessano di funzionare, ed i comandi delle divisioni militari da questi dipendenti si rendono autonomi.

Le carte e i documenti che trovansi presso i comandi di corpo d'armata che cessano di funzionare sono consegnati ai comandi delle divisioni militari che trovansi nella stessa loro sede, i quali sono incaricati di conservarli.

§ 37. I comandanti di corpo d'armata ricevono dai comandanti delle divisioni dipendenti:

a) *Mensilmente*, due copie della *dislocazione e situazione numerica delle truppe al 1° del mese* (conforme al modello *B* annesso);

b) *Trimestralmente*, gli stati indicanti il servizio esterno di guardia (modello *C*) e di polizia ai quartieri (modello *D*) che ogni corpo presta in ciascun presidio.

La stessa situazione (modello *B*) ricevono pure dai comandi di brigate di cavalleria e dai comandi territoriali d'artiglieria e genio, che hanno sede nel corpo d'armata, per quanto riguarda il personale proprio agli stessi comandi.

Oltre a queste carte periodiche, ciascun comandante di corpo d'armata richiede alle autorità dipendenti tutti i rapporti e tutte le indicazioni che crede utili per la conoscenza dell'andamento di tutti i rami del servizio che hanno relazione colle proprie attribuzioni.

§ 38. I comandanti di corpo d'armata trasmettono al Ministero (Segretariato generale):

a) Ogni mese: lo stato della *dislocazione e situazione numerica delle truppe* complessivo pel corpo d'armata, compilato secondo il n. 10 delle *Avvertenze* del modello *B*;

b) Al principio d'ogni trimestre: una dimostrazione del servizio esterno di guardia prestato in ogni presidio (mod. *C*);

§ 39. Eventualmente debbono i comandanti di corpo d'armata informare nel modo più sollecito il Ministero della Guerra d'ogni avvenimento d'importanza concernente il servizio militare e il governo delle loro truppe, indicando i provvedimenti dati d'urgenza e quelli che credono doversi dare in seguito.

§ 40. In mancanza od assenza dei comandanti titolari di corpo d'armata, il comando, salvo il caso previsto al § 36, o che venga altrimenti disposto, sarà assunto dal comandante della divisione (sia egli titolare o ne faccia le veci) che si trova alla sede del comando di corpo d'armata.

Questi esercita pienamente il comando se è più elevato in grado o più anziano del comandante dell'altra divisione e di tutti gli ufficiali generali e capi di servizio dipendenti dal comando di corpo d'armata.

Se invece è inferiore in grado od in anzianità ad alcuno dei sopramenzionati ufficiali generali, egli non può dare a questi nè ordini, nè istruzioni, nè decisioni di propria autorità, ma soltanto per parte od a nome d'una autorità superiore; perciò, ricevendo domande o rapporti che implichino decisioni, istruzioni od ordini, egli si rivolge al comandante titolare del corpo d'armata, se questi è in condizioni di darli, in caso contrario ne riferisce al Ministero della Guerra.

In queste trasmissioni, e così nel comunicare a chi gli è superiore in grado od anzianità gli ordini e le disposizioni, sia del comandante del corpo d'armata titolare, sia del Ministero della Guerra, chi fa le veci di comandante non può aggiungere nè osservazioni nè istruzioni.

§ 41. Chi fa le veci di comandante di corpo d'armata non può modificare sostanzialmente le istruzioni e le disposizioni di massima date dal comandante titolare, e non è esonerato dal comando della divisione.

§ 42. Allorchè un comandante di corpo d'armata si muove dalla sua sede, per ragione di servizio, nell'intern del rispettivo territorio, può, secondo stima più conveniente, o conservare il comando, oppure rimetterlo temporaneamente al comandante della divisione, come è detto sopra, lasciandogli le indicazioni necessarie per poter essere informato ed interrogato circa gli affari che gli può spettare di conoscere o di decidere.

§ 43. Ogni qual volta un comandante di corpo d'armata cede l'ufficio del comando, deve informarne il Ministero della Guerra, i comandanti delle divisioni, i comandanti delle brigate di cavalleria e i comandanti territoriali d'artiglieria e del genio che hanno sede nel territorio del corpo d'armata, indicando il nome dell'ufficiale generale che lo sostituisce nel comando. Se altri ufficiali generali dipendenti fossero più elevati in grado od in anzianità di quello che deve assumere il comando, il comandante di corpo di armata li deve pure avvertire.

Consimili partecipazioni devono fare i comandanti titolari dei corpi d'armata nel riprendere il comando.

CAPITOLO II. — *Autorità ed attribuzioni dei comandanti di divisione militare.*

§ 44. I comandanti di divisione militare, sotto la dipendenza del rispettivo comandante di corpo d'armata, hanno il comando superiore di tutti i presidii compresi nel loro territorio, quello diretto del presidio del luogo di loro sede e piena autorità e direzione in ogni cosa concernente i corpi, i reparti di corpo ed i servizi militari vari attinenti alle truppe ed alle opere di difesa che si trovano entro i limiti del loro territorio.

Se il capoluogo di un comando di divisione è fortezza, il comando di questa è pure esercitato dal comandante della divisione.

§ 45. I comandanti di divisione militare ricevono gli ordini dal rispettivo comandante di corpo d'armata e con questo corrispondono ordinariamente e straordinariamente per tutto quanto riguarda la disciplina, il servizio, l'istruzione, la preparazione alla mobilitazione ed il governo delle loro truppe.

§ 46. Trasmettono direttamente al Ministero le situazioni e le carte riflettenti le pratiche di natura amministrativa delle quali sono specialmente incaricati, giusta i vigenti regolamenti.

§ 47. Essi hanno sotto la loro immediata dipendenza: i comandanti di brigata di fanteria; il comandante superiore dei distretti; i comandanti dei corpi e dei reparti di corpo d'artiglieria, del genio e di cavalleria, e di quelli di fanteria non formati in brigate od aventi il comando di brigata fuori dal loro territorio; i direttori territoriali d'artiglieria e del genio; i capi dei servizi che per le loro attribuzioni hanno rapporto con le truppe; i comandanti locali d'artiglieria e del genio, ed i capi delle sezioni staccate del genio dipendenti da Direzioni territoriali stanziate nel territorio di altre divisioni.

Dipendono immediatamente dai comandanti di divisione anche i direttori di stabilimenti e magazzini di cui è detto al § 4, per quanto riguarda la disciplina dei loro personali; così pure i comandanti delle Scuole militari non contemplate nel § 1.

Con questi corrispondono e per comunicare gli ordini e per ricevere le domande, le notizie ed i rapporti che debbono essere loro sottoposti od inoltrati al comandante del corpo d'armata.

§ 48. Come comandanti superiori dei presidii della divisione corrispondono pure direttamente coi comandanti di questi per tutto ciò che concerne lo speciale servizio loro affidato.

§ 49. Comunicano direttamente ai corpi, ai distretti ed ai servizi dipendenti gli ordini del giorno, dandone comunicazione alle autorità intermedie.

§ 50. I corpi ed i reparti di corpo che non hanno i rispettivi comandanti di brigata o di corpo nel territorio della divisione nella quale trovansi, per la trasmissione delle carte personali che devono per questi superiori passare prima di giungere ai comandanti di divisione, si regolano secondo le vigenti disposizioni del regolamento di disciplina.

§ 51. Per quanto riflette la disciplina, l'istruzione, la conservazione delle armi e dei materiali, i servizi (interno ed esterno) e il governo delle truppe, i comandanti di divisione hanno, nei limiti del loro territorio, gli stessi doveri e le stesse attribuzioni dei comandanti di corpo d'armata.

Nel disimpegno di questi doveri essi debbono seguire rigorosamente le istruzioni e gli ordini loro impartiti dal rispettivo comandante di corpo d'armata.

§ 52. I comandanti di divisione richiedono ai loro dipendenti tutte le dimostrazioni, le notizie e tutti i rapporti che credono necessari per la conoscenza dei vari rami di servizio e visitano ed ispezionano i presidii ogni qualvolta lo reputano conveniente.

§ 53. Dovendosi muovere, per ragione qualsiasi, dalla loro ordinaria sede, domandano il permesso al comandante del corpo d'armata.

§ 54. I comandanti di divisione adoperano il rispettivo comandante superiore dei distretti ed i comandanti di brigata che hanno sede nel loro territorio, in tutti i servizi d'ispezione e di vigilanza relativi non solo alle truppe ed agli uffici che dagli stessi dipendono, ma anche ad altre truppe e ad altri uffici.

Più particolarmente si servono dell'opera del comandante superiore dei distretti per la direzione e vigilanza dei rami del servizio territoriale.

§ 55. I comandanti di divisione militare esercitano continua vigilanza sugli ufficiali superiori ed inferiori di riserva, di complemento e di milizia mobile che sono domiciliati nel loro territorio, e, quando alcuno di questi venisse a trovarsi in posizione sociale incompatibile col proprio grado o cadesse in mancanza per la quale debbasi promuovere dal Ministero della Guerra un provvedimento, ne riferiscono al comandante del corpo d'armata.

Questa vigilanza esercitano specialmente per mezzo del comandante superiore dei distretti, il quale tiene i ruoli di tutti gli ufficiali sopra accennati, colla indicazione del domicilio di ciascuno, e tratta tutte le pratiche agli stessi relative (*).

§ 56. I comandanti di divisione fanno di loro autorità eseguire i cambi periodici dei distaccamenti ordinari compresi nei presidii dipendenti, giusta le norme stabilite, dandone preavviso al comandante del corpo d'armata.

Possono, quando lo credono assolutamente necessario ed urgente, per esigenze d'ordine pubblico, con le loro truppe e nel loro territorio, inviare nuovi distaccamenti, sopprimerne momentaneamente alcuni per adoprarne altrove la truppa, oppure variarne la composizione, facendo di tutto contemporaneo rapporto al comandante del corpo d'armata.

All'infuori da questi movimenti di truppa i comandanti di divisione non possono farne alcun altro senza un ordine del comandante del corpo d'armata.

§ 57. Per mandare ad effetto i trasporti di truppa, che debbono eseguirsi nell'interno del loro territorio, si giovano dell'opera del comandante superiore dei distretti, il quale ha il còmpito di regolarne ogni particolare d'esecuzione per mezzo dei comandi di distretto, e, dove non vi sia distretto, per mezzo dei comandi di presidio.

Dovendosi i comandanti superiori dei distretti giovare dell'opera d'un comandante di presidio ad essi più elevato in grado od anzianità, non gli danno ordini, ma solo gli comunicano le disposizioni del comando della divisione che lo riguardano.

(*) In conseguenza, le prescrizioni e norme relative ai rapporti che devono passare fra i detti ufficiali ed i comandi di divisione e di distretto, contenute nell'*Atto* n. 235 dell'anno 1873 e nell'*Atto* n. 164 dell'anno 1874, devono intendersi modificate nel senso:

Che gli ufficiali superiori di riserva, di complemento e di milizia mobile dipendono immediatamente dai comandanti superiori dei distretti, da questi ricevono gli avvisi e gli ordini ed a questi rivolgono le domande e le modificazioni relative al domicilio.

I colonnelli però che sono più anziani dei comandanti superiori dei distretti continuano a dipendere dai comandanti di divisione, ma ricevono la partecipazione degli ordini di questi per mezzo degli stessi comandanti superiori dei distretti.

Gli ufficiali inferiori delle stesse categorie continuano a dipendere immediatamente dai comandanti di distretto, i quali devono però trasmettere al rispettivo comandante superiore ogni domanda ed ogni notizia relativa al domicilio ed alla condotta di essi ufficiali.

§ 58. I comandanti di divisione hanno la direzione del servizio esterno dei corpi nei presidii. Invigilano quindi che siano osservate tutte le disposizioni del regolamento di servizio territoriale e delle istruzioni relative al servizio d'ordine pubblico, danno in proposito tutte le norme che credono necessarie e rispondono alle domande ed ai quesiti che vengono loro diretti dai comandanti di presidio, se pur non credono di doverli inoltrare col loro parere al comandante del corpo d'armata.

§ 59. Degli encomi fatti o delle punizioni inflitte a militari appartenenti a corpi o servizi non stanziati nella loro divisione, devono informarne il comandante del corpo d'armata.

§ 60. I comandanti di divisione, per riguardo alle operazioni che si compiono per preparare la mobilitazione e la difesa del loro territorio, hanno gli stessi doveri dei comandanti di corpo di armata.

§ 61. Durante la mobilitazione è loro principale dovere di invigilare che tutte le relative operazioni si compiano con la maggior possibile regolarità e nel tempo prestabilito dalle Istruzioni per la mobilitazione e la formazione di guerra, valendosi per ciò principalmente dell'opera del comandante superiore dei distretti, al quale appunto perchè le operazioni iniziate non abbiano a soffrire perturbazione, spetta il comando territoriale della divisione alla partenza del titolare per l'esercito mobilitato, quand'anche restino al capoluogo della divisione ufficiali di lui più elevati in grado ed anzianità.

§ 62. I comandanti delle divisioni ricevono mensilmente dai vari comandi, dai corpi, dalle Direzioni, dagli Istituti e dagli uffici militari che sono nel loro territorio, la situazione numerica della forza al 1° del mese, modello *B*, oltre quella modello n. 9 (numero 148 del modellario), e trimestralmente gli *stati indicanti il servizio delle guardie di presidio e di polizia* (mod. *C* e *D*).

§ 63. Trasmettono al comando di corpo d'armata le carte indicate nel paragrafo 37.

§ 64. Eventualmente, trasmettono rapporto al comandante del corpo d'armata circa ogni avvenimento straordinario od importante che concerna il servizio militare in genere.

§ 65. Durante le brevi assenze d'un comandante di divisione ne fa le veci l'ufficiale più elevato in grado, ed a parità di grado il più anziano dei suoi dipendenti per servizio o dei comandanti territoriali d'artiglieria e del genio, o dei comandanti di brigata di cavalleria, che si trovano alla sede del comando di divisione.

§ 66. Quando l'assenza di un comandante di divisione debba prolungarsi, il comandante del corpo d'armata propone al Ministero l'ufficiale che deve temporaneamente surrogarlo.

§ 67. Se chi regge le veci di comandante della divisione è più elevato in grado o più anziano di tutti i dipendenti dal comando stesso, egli esercita il comando pienamente come se ne fosse il titolare. Non pertanto, salvo per casi urgenti o per ordini superiori, non può alterare le disposizioni di massima riflettenti l'ordinamento del servizio.

Se invece chi regge le veci di comandante della divisione è inferiore per grado o per anzianità ad alcuno dei dipendenti dal comando, non può dare a questi nè ordini, nè istruzioni, nè decisioni di propria autorità, ma soltanto per parte ed a nome del comandante del corpo d'armata.

Epperò, ricevendo da chi gli è superiore per grado o per anzianità domande o rapporti che richiedono decisioni, istruzioni od ordini, li trasmette sempre al comando del corpo d'armata.

In queste trasmissioni e nelle relative comunicazioni di ordini e disposizioni superiori, chi fa le veci di comandante di divisione non può aggiungere nè osservazioni nè istruzioni.

Per tutto il rimanente il servizio deve procedere precisamente come se fosse presente il comandante titolare.

§ 68. L'incarico di reggere le veci di comandante della divisione nelle brevi assenze del titolare non esonera chi lo assume dal servizio della sua carica ordinaria.

§ 69. Il comandante di divisione che si debba assentare dal suo posto o che temporaneamente non possa reggere il suo ufficio, deve informarne il comandante del corpo d'armata e, con ordine del giorno, i comandanti di brigata, i capi di corpo e di servizio immediatamente dipendenti, indicando chi lo surrogherà.

Analoghi avvisi egli dà riprendendo il comando.

§ 70. I comandanti di corpo d'armata informano il Ministero delle assenze dei comandanti di divisione.

Capitolo III. — *Autorità ed attribuzioni dei comandanti di presidio.*

§ 71. Ovunque è stabilito un presidio di truppa havvi un comandante di presidio, il quale, per quanto riflette le attribuzioni qui sotto specificate, ha autorità sopra tutti i corpi, i reparti di corpo, i personali militari dei servizi, degli istituti e stabilimenti militari e sopra tutti gli ufficiali (purchè a lui inferiori in grado od in anzianità) ed individui di truppa che si trovano nel presidio in servizio, in licenza o comunque di passaggio.

§ 72. Nei luoghi di presidio che non sono sede di comando di divisione, il comando di presidio è esercitato, o da un ufficiale appositamente e stabilmente a quest'ufficio destinato, o dall'ufficiale più elevato in grado, ed a parità di grado, dal più anziano, di qualunque corpo od arma combattente che vi si trova.

Non assumono quindi il comando di presidio gli ufficiali medici, commissari, contabili e veterinari; ma quando taluno di questi si trova in un presidio il di cui comandante gli è inferiore in grado, riceve da questo (allorchè assume o cede il comando) la visita di dovere, e tutte le notificazioni che lo possono interessare.

§ 73. I comandi delle fortezze che non hanno un particolare comandante, sono pure esercitati dai comandanti di presidio.

§ 74. L'uffizio di comandante di presidio non esonera l'ufficiale che lo regge da quello suo proprio di comandante di brigata, di corpo, di distretto, ecc.

§ 75. I comandanti di presidio riuniscono in sè il comando delle truppe, regolano i rapporti di disciplina e di servizio esterno fra i corpi ed i servizi militari vari, e rappresentano l'autorità militare rispetto alle autorità politiche e civili del luogo.

§ 76. Epperò loro appartiene:

1° Dare gli ordini e le disposizioni generali relative al buon ordine, alla disciplina, alla uniforme ed al buon contegno dei militari nel presidio;

2° Comunicare ai corpi, agli uffici ed ai militari isolati gli ordini ricevuti dalle autorità superiori che li riguardano;

3° Esigere che questi ordini e queste disposizioni siano da tutti rigorosamente osservati, richiamando, ed al caso anche punendo, chiunque vi trasgredisce, avvertendo d'informare il comandante della divisione delle punizioni inflitte ai militari non appartenenti ai corpi e servizi stabilmente stanziati nel presidio;

4° Notificare alle autorità ed agli ufficiali che da essi non dipendono, ma che si trovano nel presidio, le disposizioni superiori alle quali debbono uniformarsi; dar loro avviso delle solennità militari e pubbliche da osservarsi, degli arrivi e delle partenze delle Loro Maestà e dei RR. Principi, dei ricevimenti, delle funzioni e feste alle quali debbono o possono intervenire;

5° Emanare gli ordini per la riunione delle truppe del presidio, tanto in occasione di solennità militari o pubbliche, quanto per bisogno d'ordine e di sicurezza pubblica; assumerne ed esercitarne il superiore comando sia nell'una, sia nell'altra congiuntura;

6° Riunire gli ufficiali ed impiegati dipendenti dall'Amministrazione della guerra nel presidio e presentarli nelle visite di dovere ad alti personaggi o nelle occasioni di pubbliche funzioni. Quando però il comandante di presidio è meno elevato in grado o meno anziano di alcun ufficiale medico, commissario, contabile o veterinario in servizio nel presidio, le presentazioni sono fatte da quest'ultimo;

7° Designare gli alloggiamenti alle truppe di presidio;

8° Ripartire tra i corpi e reparti di corpo del presidio le ore ed i luoghi per le esercitazioni, come pure le ore per le distribuzioni del pane, del foraggio e delle altre somministrazioni comuni;

9° Stabilire l'ora della ritirata ed i giorni e le ore in cui le musiche dei corpi devono suonare nei pubblici passeggi;

10° Provvedere (dove non vi è comando di distretto) ad ogni cosa concernente i trasporti e le fermate delle truppe o delle classi chiamate alle armi o licenziate giusta gli ordini o le partecipazioni ricevuti dal comandante superiore dei distretti.

§ 77. Queste attribuzioni dei comandanti di presidio sono locali, cioè ristrette al luogo ove essi hanno sede; tuttavia, in caso d'urgenza, e sulla richiesta formale delle autorità politiche, i comandanti di presidio devono, nella misura dei mezzi disponibili, provvedere ai bisogni del servizio di pubblica sicurezza anche fuori del luogo di presidio, informandone però sollecitamente il comandante della divisione.

§ 78. Come risulta dalle sopra specificate attribuzioni, i comandanti di presidio non esercitano alcuna diretta ingerenza nell'andamento interno del servizio, dell'istruzione, della disciplina e dell'amministrazione dei corpi e dei servizi militari vari; nondimeno, ogni qualvolta hanno conoscenza di grave trascuranza, abuso o disordine in un ramo qualsiasi di servizio militare, debbono tosto farne rapporto al comandante della divisione, e quando sia urgente un provvedimento, lo debbono straordinariamente dare pel bene del servizio in generale.

§ 79. Quando il comandante di un presidio sia maggior generale, gli può essere delegato dal comandante della divisione la direzione dell'istruzione e la diretta superiore vigilanza sulla disciplina interna delle truppe.

§ 80. Per quanto riguarda il loro speciale incarico, i comandanti di presidio corrispondono immediatamente col comandante della divisione.

§ 81. I comandanti di presidio ricevono il lunedì di ogni settimana dai comandanti dei corpi e dei reparti di corpo dipendenti: la *dimostrazione settimanale della forza del corpo disponibile per il servizio locale* (modello n. 13). (Istruzione 10 aprile 1870).

§ 82. Possono inoltre chiedere ai corpi o reparti di corpo tutte le notizie ed i rapporti relativi al servizio da essi dipendenti che credono necessari.

§ 83. L'ufficiale cui compete il comando del presidio, salvo speciali disposizioni del Ministero della Guerra, disimpegna tale servizio nello stesso ufficio che gli serve per l'esercizio della propria carica e valendosi dell'opera del personale a questo addetto. Però terrà distinte le carte riguardanti il comando del presidio da quello della propria carica, onde consegnarle a quegli che in caso di altra destinazione lo surrogherà nel comando del presidio stesso.

I comandanti dei presidii di maggiore importanza, e che sono ufficiali generali o colonnelli comandanti di brigata, possono valersi dell'opera di un ufficiale subalterno del presidio se non basta quella del proprio aiutante di campo o del proprio ufficiale addetto, col sussidio di uno scrivano di truppa.

§ 84. Ogni qualvolta succede il cambio di comandante di presidio, il nuovo comandante ne dà partecipazione al comandante della divisione ed al prefetto o sottoprefetto del luogo.

§ 85. Le carte d'ufficio del comando di presidio devono essere consegnate dall'uno all'altro ogni qualvolta si cambiano i comandanti.

Nel caso in cui un luogo di presidio debba rimanere momentaneamente sguernito di truppa, l'ultimo comandante di presidio

consegna le carte d'ufficio al comandante locale dei carabinieri Reali e ne informa il comandante della divisione.

Se invece il presidio debba essere soppresso le carte d'ufficio saranno trasmesse al comando della divisione militare.

§ 86. Il comandante di presidio, che sia in pari tempo comandante di zona militare, estende la sua autorità sulle truppe dei presidii compresi nella zona stessa, per quanto concerne il servizio d'ordine pubblico.

Capitolo IV. — *Comando superiore dei presidii e dei distretti militari dell'isola di Sardegna.*

§ 87. Il comandante del presidio stabile di Cagliari, sotto la dipendenza del comandante della divisione di Roma, esercita il comando superiore dei presidii e dei distretti militari e la superiore vigilanza sulla istruzione e sulla disciplina interna delle truppe che sono nell'isola di Sardegna.

Nei casi urgenti il comandante superiore dei presidii della Sardegna ha pure facoltà di dare i provvedimenti che sarebbero propriamente di competenza del comandante della divisione, ma ne deve a questo dar subito avviso.

Tutte quindi le relazioni fra i vari corpi e distretti nell'Isola ed il comandante la divisione militare di Roma e viceversa, si devono effettuare per mezzo del comandante del presidio stabile di Cagliari.

Capitolo V. — *Relazioni delle truppe eventualmente formate in reparti speciali colle autorità militari territoriali.*

§ 88. Avvenendo che, per istruzione od altro scopo, il Ministro della Guerra riunisca truppe in un punto del territorio del Regno e le formi in corpi d'armata, in divisioni od in altri reparti sotto comandanti speciali, senza dare particolari disposizioni circa la loro dipendenza dalle autorità territoriali, si debbono osservare le seguenti norme:

1° Le truppe che fanno parte dei detti reparti dipendono interamente ed esclusivamente dai rispettivi comandanti speciali per tutto quanto concerne la disciplina e le operazioni del loro particolare servizio e non concorrono al servizio del presidio ordinario;

2° Per ciò che ha tratto ai rapporti che debbono necessariamente avere colle autorità militari del territorio nel quale sono temporaneamente dislocate, le stesse truppe si uniformano alle disposizioni che trovano stabilite dalla autorità superiore del luogo e che non incagliano l'esecuzione delle speciali loro operazioni;

3° Le autorità ed i servizi militari territoriali debbono dal canto loro prestarsi in ogni cosa che possa facilitare ai reparti speciali il compimento della loro missione;

4° I comandanti speciali di questi reparti e delle frazioni di essi che sono distaccati nei luoghi di presidio ordinario, qualunque sia il loro grado e la loro anzianità, non esercitano mai alcun comando territoriale, ma rivestono la qualità di autorità superiore (se questa loro spetta per ragione di grado o di anzianità) in ogni occasione in cui si tratta di ricevere o di rendere onori, di compiere atti di rappresentanza, oppure di comandare tutte le truppe del presidio straordinariamente riunite per tutelare e stabilire l'ordine pubblico.

§ 89. Occorrendo ai detti comandanti di reparti speciali di trovare fra le disposizioni delle autorità territoriali a cui debbono uniformarsi alcuna che possa incagliare le loro operazioni, prendono colle stesse autorità le opportune intelligenze perchè per riguardo alle truppe da essi dipendenti sia tolta o modificata.

§ 90. I comandanti dei reparti speciali, quando anche siano superiori in grado od in anzianità al comandante del corpo d'armata, della divisione e del presidio nei quali si soffermano, debbono dare a questi avviso del loro arrivo e della loro partenza, ed informarli della forza e composizione del proprio reparto e dello scopo della propria missione, se la natura di questa non richiede speciali riserve.

Roma, addì 30 agosto 1878.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro della Guerra
Bruzzo.

Relazione a S. M. *del Ministro del Tesoro, presentata in udienza del* 26 *settembre* 1878:

Sire,

Il fondo del capitolo n. 26: *Pensioni del Ministero della Marina* del bilancio del Ministero del Tesoro per l'anno corrente, presenta una insufficienza di circa lire 8000, cagionata dai collocamenti a riposo che, oltre al previsto, vennero reclamati di diritto.

Oltre di ciò per render possibile il collocamento a riposo di alcuni ufficiali del corpo Reale fanteria marina destinato ad esser soppresso in base a quanto dispone la legge del piano organico del personale della Marina, di prossima attuazione, è necessario poter disporre di una somma non inferiore a lire 20,000.

Per questo motivo il riferente, valendosi del disposto dell'art. 32 della legge di Contabilità generale, ed in seguito anche a conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, rassegna alla firma della M. V. il seguente decreto col quale è autorizzato un prelevamento dal fondo per le spese impreviste della somma di lire 28,000 da portarsi in aumento al capitolo n. 26 surriferito.

Il Num. **4515** (*Serie 2ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n° 5026, sull'Amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla Contabilità generale;

Visto che sul fondo di lire 4,000,000 inscritto per le *Spese impreviste* nel bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero del Tesoro pel 1878, in conseguenza delle prelevazioni di lire 240,000 fatte con precedenti decreti Reali rimane disponibile la somma di lire 3,760,000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze incaricato dell'*interim* del Ministero del Tesoro,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Dal fondo per le *Spese impreviste* inscritto al capitolo n. 97 del bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero del Tesoro pel 1878, approvato colla legge 18 luglio 1878, n. 4465 (Serie 2ª), è autorizzata una 4ª prelevazione nella somma di lire ventottomila (L. 28,000) da portarsi in aumento al capitolo numero 26, *Pensioni del Ministero della Marina,* del bilancio medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 26 settembre 1878.

UMBERTO.

F. SEISMIT-DODA.

ORDINANZA DI SANITÀ MARITTIMA N. 16

Il Ministro dell' Interno

Accertato per notizie ufficiali che gli Stati settentrionali dell'Unione Americana sono tuttora immuni dalla febbre gialla esistente in altre parti meridionali dell'Unione stessa, e che nei rispettivi porti furono adottate le misure di precauzione verso le provenienze dalle località infette,

Decreta:

Dal trattamento contumaciale previsto dall'ordinanza di Sanità marittima n. 15, emessa il 7 settembre prossimo passato, per tutte le provenienze dal litorale dell'Unione Americana, saranno esenti le navi che giungeranno da oggi in poi dai porti del litorale settentrionale dell'Unione a partire dal punto di confine tra gli Stati di Pensilvania e della Virginia, semprechè arrivino muniti di patente netta e non presentino circostanze aggravanti durante la traversata.

Roma, lì 3 ottobre 1878.

Per il Ministro: RONCHETTI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Una lettera indirizzata da Pietroburgo alla *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* di Berlino dice che, qualunque cosa avvenga, la tendenza generale della politica russa è quella di restare in pace sulla base del trattato di Berlino, e che la Russia non vuole intraprendere nulla coll'Afghanistan nè secondare le imprese di questo Stato. L'autore della lettera ammette l'esistenza di un antagonismo tra la Russia e l'Inghilterra in Asia ed ammette pure che sì l'una che l'altra delle due potenze l'hanno manifestato chiaramente con ricognizioni militari, ma conchiude affermando che, al far dei conti, la Russia non ha altro desiderio che quello di ottenere il riposo sulle basi del trattato di Berlino, il riposo tanto all'interno che all'estero, e che per questa opera pacifica essa deve raccogliere tutte le sue forze.

L'*Agenzia Havas* reca le seguenti notizie da Costantinopoli:

" Il generale Kheredine è stato nominato senatore.

" La Porta ha l'intenzione di sottoporre all'apprezzamento delle potenze il trattato definitivo conchiuso colla Russia.

" I commissari per la Romelia dovevano tenere il 3 corrente una seconda seduta per discutere sul modo di procedere al voto.

" Savfet pascià ha diramata alle potenze una circolare con cui protesta vivamente contro le imputazioni del governo greco, il quale accusa la Porta di avere eccitato gli albanesi di Tessaglia ed Epiro contro la Grecia. La circolare constata che le accuse derivano dal bisogno che prova la Grecia di giustificare i suoi preparativi guerreschi e di mascherare la sua politica di aggressione contro la Porta.

" Il Consiglio dei ministri ha discusso il 30 settembre la quistione della consegna di Podgorizza al Montenegro e la convenzione coll'Austria, senza però decider nulla.

" L'ambasciatore inglese, principe Lobanoff, è giunto a Costantinopoli di ritorno da Londra, ove erasi recato per ossequiare l'imperatore.

" L'ambasciatore inglese, sir Layard, ebbe il 2 ottobre col Sultano e con Savfet pascià una conferenza che durò cinque ore. Sperasi di conchiudere un prestito per Cipro. „

Scrivesi per telegrafo da Belgrado 2 ottobre che il commissario inglese, signor Wilson, ha ricevuto dal suo governo l'ordine di non procedere alla fissazione della frontiera serbo-bulgara.

I commissari russo, italiano, francese e tedesco hanno deciso di fare dei piani particolareggiati, mentre i commissari inglese ed austriaco credono che questi piani non sarebbero necessari se non nel caso che sorgessero delle difficoltà.

I lavori dureranno due mesi, attesochè la linea di demarcazione ha la lunghezza di 350 chilometri.

Relativamente alla crisi ministeriale ungherese l'*Ellenör* di Pest dichiara inesatta la voce che il lato politico della questione dell'occupazione abbia provocato la crisi e che il gabinetto ungherese abbia dichiarato non essere sicuro della maggioranza parlamentare. Aggiunge lo stesso giornale che politicamente non esiste alcuna differenza di opinioni e che le difficoltà stanno unicamente nella maniera di procacciare il danaro necessario. Essere pure inesatto che tutto il ministero ungherese divida pienamente le idee del ministro delle finanze, signor Szell; solo perchè il ministro delle finanze ha date le dimissioni, il gabinetto credette di dover egualmente porre i portafogli a disposizione della Corona.

Sullo stesso argomento la *Presse* di Vienna pubblica la seguente nota:

" Per quanto i ministri ungheresi siano decisi a non ritirare la loro dimissione, non è però esclusa ancora la possibilità di risolvere pacificamente la crisi. I desideri del gabinetto ungherese, per quanto almeno è sinora noto, non involvono alcun dissenso col ministero austriaco, nè col ministero comune, eccetto il desiderio d'un prestito comune che, per quanto sappiamo, non fu ancora presentato. Ciò che l'Ungheria chiede si riassume nei seguenti punti: fissazione delle spese ancor necessarie per l'occupazione e riduzione delle medesime alla somma assolutamente indispensabile, e questo desiderio corrisponde perfettamente al programma del ministero comune, che in oggi si presenta attuabile, dacchè l'andamento delle operazioni sul teatro dell'occupazione permette un calcolo approssimativo delle spese che rimangono ancora da farsi, come pure una rilevante diminuzione del preventivo fissato dal ministro della guerra, il quale fece i suoi calcoli nel momento in cui non si poteva prevedere così sollecita la sottomissione della Bosnia orientale, avvenuta in seguito all'azione combinata dal 3° e 4° corpo di armata. „

L'*Osservatore Triestino* ha ricevuto lettere dalle Indie con notizie anteriori a quelle che sono pervenute in questi ultimi giorni in via telegrafica.

Alla partenza della posta, dice l'*Osservatore*, speravasi ancora che l'Emiro accogliesse la missione inglese. Parlavasi però a Simla già d'un'invasione nell'Afghanistan, la quale si estenderebbe fino a Herat. Però un foglio delle Indie fa rimarcare che l'occupazione di Herat potrebbe avere per conseguenza anche una complicazione colla Persia che non ha rinunziato alle sue pretese su quella piazza se non cedendo a forza maggiore. Secondo le più recenti notizie da Cabul l'Emiro, cedendo alle istanze del suo primo ministro, avrebbe di nuovo assistito dopo lungo tempo a un durbar (Consiglio di Stato), ma non se ne conosceva ancora il risultato. Un fratello dell'Emiro attuale, il Sirdar Scieriff Khan, che nell'anno 1814 si era ribellato contro l'Emiro, ma essendo stato disfatto cercò rifugio nelle Indie, ove venne internato a Missuri e sorvegliato dalle autorità inglesi, ora dicesi che abbia ricevuto il permesso di lasciare le Indie per recarsi in pellegrinaggio alla Mecca. Altre voci invece farebbero supporre che egli intenda recarsi nell'Afghanistan ove ha ancora molti aderenti per approfittare delle turbolenze che minacciano quel paese e tentare un'altra volta d'impossessarsi del trono. La *Gazzetta Civile e Militare* dice confermarsi le voci che il figlio maggiore dell'Emiro, Yakub Khan, non si è riconciliato con suo padre, ma che è fuggito a Ghuzni ove si preparerebbe una rivolta contro l'Emiro. In tal caso l'Afghanistan diverrebbe il teatro di molti disordini.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

Vienna, 4. — (*Dispaccio ufficiale*). — Nel kaimacanato di Priedor una banda di briganti fu fatta prigioniera e trasportata a Banjaluka.

A Petrovac furono trovate grandi provviste di armi, munizioni e viveri.

Il disarmo nel distretto di Kliuc non incontra alcuna resistenza.

Vienna, 4. — Un dispaccio ufficiale, in data di Serajevo, 4, dice:

« Le nostre truppe entrarono questa mattina a Visegrad senza combattimento. Gl'insorti abbandonarono il campo e le fortificazioni, lasciando le tende, le munizioni ed i cannoni.

« Ieri le nostre truppe entrarono senza resistenza a Gorasda, occuparono oggi Cajnica, e arriveranno domani a Konjica.

« A Focia non vi sono insorti.

« L'insurrezione della Bosnia è dunque repressa e il paese trovasi nelle mani delle nostre truppe. »

Lovere, 4. — Ieri sera è morto il deputato Gregorini.

Berlino, 4. — Il *Monitore dell'Impero* dice che, secondo informazioni ufficiali, il governo russo ordinò il disarmo dei porti russi nel Mar Nero e il ritiro delle mine sottomarine.

Buda-Pest, 4. — Tisza presentò all'imperatore a Godoelloe la dimissione di tutto il gabinetto.

Parigi, 5. — Midhat pascià indirizzò al *Journal des Débats* un telegramma nel quale smentisce che egli abbia suggerito all'Inghilterra di adoperarsi finchè l'isola di Candia sia ceduta alla Grecia.

Bombay, 4. — Le truppe inglesi si concentrano rapidamente, e credesi che marceranno subito sopra Kandahar.

Gli afghani prendono disposizioni difensive, si avanzano al di là di Ali-Masjid e occupano le piccole gole con artiglieria.

Londra, 5. — Secondo il *Morning Post*, il principe Gortschakoff diede a lord Loftus, ambasciatore d'Inghilterra, le più pacifiche assicurazioni, respingendo qualsiasi idea ostile nella quistione dell'Afghanistan.

Si ha da Costantinopoli che il latore dell'ordine della Porta di consegnare Podgorizza ai montenegrini fu massacrato dagli albanesi con 156 fra ufficiali e soldati.

NOTIZIE DIVERSE

Regia Marina. — Il 2 corrente il R. piroscafo *Mestre* arrivava al Pireo proveniente da Costantinopoli; e lo stesso giorno il R. trasporto *Europa* approdava a Napoli.

— Il R. trasporto *Città di Napoli* giunse il 2 corrente a Palermo, proseguì la sera stessa per Trapani con truppe, ed il 4 ritornava a Palermo.

— Il 4 partiva dall'isola della Maddalena per Genova il R. piroscafo *Washington*, cessando per quest'anno la campagna idrografica nella Sardegna.

— La piro-cisterna *Pogano* passa allo stato di disarmo il 6 corrente.

Notizie marittime. — Il 2 corrente la corvetta degli Stati Uniti d'America *Marion* partiva da Napoli, e l'*Alliance*, corvetta della stessa nazione, lasciava il porto di Messina.

— La corvetta giapponese *Seiki* giungeva nel porto di Genova il 3 corrente.

Salvataggio. — Nel *Corriere Mercantile* di Genova, del 3, si legge:

L'equipaggio della fregata spagnuola *Pizarro*, della quale abbiamo recentemente annunziata la perdita, fu salvato dal brigantino a palo *Carlo Frugoni* di Genova.

Risulta che la notte del 10 settembre, in long. 57°, lat. 37° 30', il *Frugoni* osservò segnali di pericolo. Mise in panna, aspettò l'alba, e vide la fregata spagnuola che stava per andare a picco. L'equipaggio di questa s'imbarcò nelle lance alle 7 ant. ma non potè riuscire a giungere al brigantino prima delle 4 pom. I naufraghi erano così esausti che si dovettero tirar su a bordo: non salvarono che le vesti addosso. Il 9 si era aperta una falla durante un uragano; l'acqua aveva rapidamente smorzato i fuochi; e da due giorni i marinai tenevano la nave a galla, gettando via l'acqua coi buglioli. L'equipaggio consisteva di 153 persone, compresi gli ufficiali, i soldati di marina, due medici ed un prete; furono salvati tutti.

Congresso degli allevatori di bestiame. — Leggiamo nei giornali di Vicenza del 2:

Da Bassano ci giunge notizia che l'apertura del Congresso degli allevatori del bestiame ebbe luogo ieri splendidamente. Grande concorso. La mostra è animatissima. I lavori del Congresso cominciarono ieri stesso. La inaugurazione seguì nella sala municipale con un applaudito discorso del cav. Compostella, ff. di sindaco, ed altro discorso del presidente del Comizio agrario, signor Vittorelli. Fu eletto presidente del Congresso il cav. Benedetti; vicepresidente il barone De Betta; presidente onorario il sig. Vittorelli; segretario il dottor Francesco Beltramini.

La galleria del Gottardo. — Nella decorsa settimana, scrive il *Journal de Genève* del 3, il progresso dei lavori nella galleria del Gottardo fu di metri 19 10 dalla parte di Gœschenen e di metri 25 85 dalla parte di Airolo. Totale, metri 44 95. Media quotidiana, metri 6 40.

Da Napoli a Roma a cavallo. — Le prodezze del capitano Salvi fanno scuola, e ieri, scrive il *Corriere del Mattino* di Napoli del 4, fu fatta una scommessa fra il cav. Vincenzo Alta-

mura e il cav. Adriano Féraud, console turco nella nostra città. Il cav. Vincenzo Altamura, che è possessore d'una bellissima cavalla di lusso, assume l'impegno di fare con quella il viaggio da Napoli a Roma in quattro giorni. Egli partirebbe da Napoli domani sera, sabato, e dovrebbe trovarsi in Roma la sera di mercoledì.

Il prezzo della scommessa principale è di 10,000 lire; altre ne furono poi fatte in Borsa, dove le opinioni sono divise e le discussioni animate e grandissimo l'interesse.

L'incendio di Vinadio. — Leggiamo nella *Sentinella delle Alpi*, di Cuneo, che la notte del 30 settembre decorso, verso l'una antimeridiana, sviluppavasi un immenso incendio a Vinadio, che, comunicatosi bentosto ai vicini fienili, in poco meno di due ore distruggeva tre vie, lasciando tutti i proprietari privi affatto di tutto.

Le truppe colle pompe e tutte le autorità gareggiarono di zelo indefesso fino ai primi albori per distruggere l'incendio.

Il danno si calcola a 150,000 lire; ridusse da 30 a 35 famiglie nella più squallida miseria.

L'incendio di Bregny. — Telegrafano da Annecy (Savoia) il 2 ottobre:

Ieri un incendio distrusse completamente dieci case a Bregny, comune di Viuz-en-Sallaz. Nove famiglie si trovano senza ricovero.

Un teatro incendiato. — A Blackburn, nel Lancashire, il teatro della Stella, che poteva contenere 3000 spettatori, è stato distrutto da un incendio di cui s'ignora la causa.

Il divorzio in Inghilterra. — Dal registro dei matrimoni celebrati in Inghilterra resulta che durante i sedici anni trascorsi dal 1861 al 1876 vi furono 696 matrimoni, nei quali una delle parti contraenti era una persona divorziata, quando tutte due le parti non si trovavano nella stessa posizione; 319 uomini divorziati sposarono delle fanciulle e 58 delle vedove; 221 donne divorziate sposarono dei giovani, e 90 dei vedovi. Nei tredici altri casi, tanto il marito, quanto la moglie avevano ricuperata la loro libertà mediante sentenze della Corte dei divorzi.

La proporzione dei matrimoni dei divorziati andò sempre aumentando, e da 50 che era nel 1871 salì a 90 nel 1876. Devesi notare inoltre che degli ultimi 90 matrimoni, 36 furono celebrati a Londra.

Le vesti a strascico a Praga. — Leggiamo nel *Journal des Débats* del 3 ottobre che il municipio di Praga, in Boemia, assecondando il desiderio manifestato dal Consiglio comunale di igiene, ha testè emesso un decreto nel quale si legge:

« Considerando che gli abiti a strascico sollevano nelle strade della polvere nociva alla salute pubblica, è proibito alle signore di portare vesti a strascico per le pubbliche vie. »

Decessi. — Il *Moniteur Universel* del 3 annunzia la morte del signor A. Loysel, presidente del Consiglio di prefettura della Senna, di cui faceva parte da più di trent'anni.

— A Milano, scrive la *Gazzetta Piemontese* del 3, cessò di vivere il comm. Andrea Stallo, genovese, che fu per due volte deputato di Genova, e che da lungo tempo era consigliere ed assessore municipale di Torino, ed amministratore d'importanti Istituti bancari, di Opere pie e di Corpi morali.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Veduto il R. decreto in data del 12 agosto 1877, num. 199, col quale veniva dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione di fortificazioni a difesa della città di Roma, non che di strade, magazzini ed altri fabbricati ad essa attinenti;

Veduto il decreto in data 8 ottobre 1877, n. 91, col quale il Ministero della Guerra, a'termini dello articolo 76 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, designava fra i fondi da espropriarsi per l'oggetto suindicato una casa colonica e terreni a destra della via Portuense, di proprietà del signor Pietro Cancellieri fu Antonio;

Veduto il decreto 10 novembre stesso anno, col quale il comandante la divisione militare di Roma, valendosi delle facoltà accordategli dall'art. 76 della citata legge, ordinava la immediata occupazione di detta casa e terreni annessi;

Ritenuto che stante il carattere di continuità e permanenza delle fortificazioni militari di Roma era mestieri rendere definitiva la occupazione dei fondi più sopra indicati, quali furono solo temporaneamente occupati in forza del decreto della autorità militare più sopra citato.

Ritenuto che non avendo il signor Pietro Cancellieri accettata la indennità per detta occupazione stabilita dalla Direzione territoriale del Genio militare di Roma, fu provocata, a termini dello articolo 31 della citata legge sulla espropriazione per causa di pubblica utilità, la perizia giudiziale dei fondi suddetti;

Veduta tale perizia, in data 22 agosto corrente anno, con la quale la indennità suddetta fu assegnata in lire diciottomila trecentoquarantaquattro e centesimi ottantasette (L. 18,344 87);

Veduto il precedente decreto prefettizio del 30 agosto stesso anno, num. 30498, col quale veniva ordinato al Ministero della Guerra di versare nella Cassa Depositi e Prestiti dello Stato la somma suindicata;

Veduta la dichiarazione provvisoria, rilasciata sotto la data del 19 settembre corrente mese, n. 2284 di posizione, dalla Tesoreria provinciale di Roma, per comprovare l'eseguito deposito a favore del sunnominato Pietro Cancellieri della somma medesima;

Visti gli articoli 48, 73, 75 e 76 della citata legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità,

Decreta:

È pronunziata la coattiva espropriazione ed autorizzata a favore del Ministero della Guerra la definitiva occupazione della casa colonica, e terreni per la estensione di m. q. 16,765 50 (sedicimila settecentosessantacinque e cinquanta centimetri quadrati) posti a destra della via Portuense presso il Colle del Truglio, formanti parte del podere denominato la Parrocchietta di proprietà del sig. Pietro Cancellieri fu Antonio, segnato in catasto coi numeri di mappa 30, 30 sub. 1, 31 e 396, e confinante a sud-est, colla via Portuense, a sud-ovest col vicolo morto, a nord-est colla proprietà Jacobini e dall'altra parte colla rimanente proprietà Cancellieri.

Il presente decreto sarà a cura dell'espropriante, ed a senso, e per gli effetti degli articoli 51, 53 e 54 della citata legge sulla espropriazione per causa di pubblica utilità, registrato all'ufficio del Registro, notificato a forma delle citazioni al sunnominato sig. Pietro Cancellieri, entro il termine di giorni quindici dalla sua data volturato all'ufficio delle Ipoteche, e finalmente entro il termine di soli cinque giorni, parimenti dalla sua data, inserito per estratto nel Giornale destinato per la inserzione degli annunzi giudiziari, che per questa provincia è la *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 30 settembre 1878.

Il Prefetto: P. Mazzoleni.

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 3 ottobre 1878 (ore 6 30).

Venti freschi e forti delle regioni nord nel Veneto, lungo le coste orientali della penisola, a Firenze, a Livorno e nei paraggi di Napoli. Mare molto agitato in diversi punti dell'Adriatico; agi-

tato nel golfo di Napoli; mosso altrove. Cielo nuvoloso in gran parte del sud della penisola; coperto a Domodossola; sereno nel resto d'Italia. Barometro salito gradatamente fino a 8 mill. dal sud al nord d'Italia. Nel periodo decorso piogge sull'Adriatico superiore e a Procida. Greco forte a Rimini; levante fresco e forte a Porto Maurizio. I venti forti di nord estenderanno il loro dominio nel sud della penisola e nelle grandi isole. Cielo generalmente sereno.

Firenze, 4 ottobre 1878 (ore 16 35).

Pressioni leggermente aumentate nell'Italia meridionale; diminuite nel Veneto; stazionarie altrove. Cielo sereno quasi dappertutto; coperto a Domodossola, a Moncalieri e al Capo Spartivento. Venti freschi e forti delle regioni nord a Genova, sul basso Adriatico e sul golfo dell'Asinara. Mare agitato a Portotorres e presso il Gargano; mosso lungo le coste dell'Italia meridionale. Maestrale fortissimo in Scandinavia. Tempo calmo in Austria. Ieri levante fresco e forte a Porto Maurizio. Iersera burrasca a Messina. Stanotte a 1 35 terremoto ondulatorio sensibilissimo a Catania. Continua la probabilità di venti freschi di nord nell'Italia inferiore. Tempo bello tranne in qualche paese del Settentrione.

Osservatorio del Collegio Romano — 4 ottobre 1878.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49m, 65.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	767,8	767,5	766,2	768,7
Termomet. esterno (centigrado)	12,0	22,1	23,2	16,9
Umidità relativa...	72	42	47	64
Umidità assoluta...	7,48	8,23	9,89	9,19
Anemoscopio e vel. orar. media in kil.	N. 9	N. 2	O. 11	O. 0
Stato del cielo.......	4. cirro-strati	0. bello	0. bello	0. bello

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente).

Termometro: Massimo = 23,2 C. = 18,6 R. | Minimo = 11,2 C. = 8,9 R.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 5 ottobre 1878.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
				LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0/0	1° semestre 1879	—	—	78 52	78 47	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0/0	1° ottobre 1878	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0/0	4° trimestre 1878	537 50	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detti Emissione 1860/64	1° ottobre 1878	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	87 80
Prestito Romano, Blount	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	84 65
Detto detto Rothschild	1° giugno 1878	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	88 50
Prestito Nazionale	1° ottobre 1877	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto piccoli pezzi	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto stallonato	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Regìa Cointeressata de'Tabacchi	2° semestre 1878	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	820 —
Obbligazioni dette 6 0/0	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Municipio di Roma	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	1° semestre 1878	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2065 —
Banca Romana	2° semestre 1878	1000 —	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1213 —
Banca Nazionale Toscana	—	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	—	500 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	448 50
Società Generale di Credito Mobiliare Italiano	—	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	667 —
Cartelle Credito Fondiario Banco Santo Spirito	1° ottobre 1878	500 —	—	413 25	413 —	— —	— —	— —	— —	— —
Compagnia Fondiaria Italiana	—	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per cento (oro)	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	1° semestre 1878	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	680 —
Gas di Civitavecchia	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	109 45	109 20	— —
Marsiglia	90	— —	— —	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	27 49	27 44	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 lire	—	21 96	21 94	— —
Sconto di Banca	5 0/0	— —	— —	— —

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

Londra breve 27 46.

Oro 21 95.

Cart. Cred. Fond. Banco S. Spirito 413.

Il Sindaco A. PIERI.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELLA LEGIONE CARABINIERI REALI FIRENZE

AVVISO D'ASTA per la provvista dei foraggi.

Si fa noto che nel giorno di lunedì 21 ottobre 1878, all'ora una pomeridiana (tempo medio di Roma), si procede à in Firenze, nella Caserma dei Reali Carabinieri, via Pilastri, n. 62, piano secondo, avanti il Comandante la legione, presidente del Consiglio, a pubblico incanto a partiti segreti per l'appalto in quattro lotti dei foraggi (avena, fieno e paglia da lettiera) pei cavalli dei militari dell'arma stanziati e di passaggio nelle stazioni dipendenti dalle sottonotate provincie, per il periodo di un anno, cioè dal 1° gennaio 1879 a tutto dicembre anno suddetto, come dallo specchio che segue.

INDICAZIONE dei generi	QUANTITÀ dei generi per ogni razione	N. dei lotti	DENOMINAZIONE DEI LOTTI e provincie comprese in ciascun lotto	Quantità approssimativa dei foraggi da provvedere durante l'appalto — Miriagrammi			NUMERO delle stazioni a cavallo comprese in ciascun lotto	SOMMA a cauzione per ogni lotto	TERMINI della consegna
				Fieno	Avena	Paglia			
Fieno	Chilog. 6	Quattro	1° lotto — Provincie di Firenze, Siena, Arezzo	18000	9000	12000	15	4500	Dal 1° gennaio 1879 a tutto il 31 dicembre di detto anno, a misura del bisogno nelle stazioni.
Avena	Id. 3		2° » — Idem di Pisa, Livorno, Grosseto	13000	6500	9000	13	2800	
Paglia da lettiera	Id. 4		3° » — Provincia di Lucca	1600	800	1100	2	400	
			4° » — Idem di Perugia	6300	3200	4200	7	1600	

Le condizioni d'appalto sono visibili presso l'Amministrazione di questa legione e presso i comandanti nelle provincie, circondari e sezioni dipendenti non che presso l'Amministrazione delle altre legioni, ove verrà fatta la pubblicazione del presente avviso.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti mediante schede segrete firmate e suggellate, scritte su carta filogranata col bollo ordinario da una lira: sono escluse le offerte scritte su carta libera e munita di marche da bollo.

Tali offerte dovranno contenere la precisa specificazione dei prezzi che si esibiscono in ciascun lotto, per il fieno, per l'avena e per la paglia in ragione di ogni miriagramma per ciascuna derrata, ed il costo della razione, composta come sopra è indicato.

Il deliberamento seguirà a favore del miglior offerente che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto un prezzo inferiore, o per lo meno uguale a quello stabilito nella scheda suggellata, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati. A partiti uguali sarà data la preferenza a quelli che comprenderanno maggior numero di lotti.

I fatali, ossia il termine utile per presentare un'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo di aggiudicazione, sono fissati a giorni 15, decorribili dalle ore 1 pom. del giorno del deliberamento (tempo medio di Roma).

I concorrenti, per essere ammessi all'asta, dovranno fare presso la Cassa del Consiglio di Amministrazione suddetto, ovvero presso quelle delle altre legioni il versamento della somma come sopra stabilita per cauzione. Tale somma dovrà essere in moneta corrente od in titoli di rendita pubblica dello Stato al portatore al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui si fa il deposito.

Se il deposito sarà costituito in titoli di rendita pubblica dovrà essere accompagnato con una distinta sottoscritta dal concorrente, la quale conterrà le indicazioni dei titoli, la data di creazione, il numero d'inscrizione, la rendita e sua decorrenza ed il capitale nominale.

I depositi presso il Consiglio d'Amministrazione ove ha luogo l'incanto si ricevono in tutti i giorni dalle ore 9 alle 11 antimeridiane.

Saranno considerate nulle le offerte che manchino della firma e suggello suindicati, che non siano stese su carta filogranata col bollo ordinario da lire una, o che contengano riserve e condizioni e che non abbiano specificato sulla busta e nell'interno per quali lotti si chiede di concorrere; e finalmente che non abbiano ben dichiarati i prezzi per ciascun genere, ogni miriagramma, ed ogni razione completa.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'appalto di presentare i loro partiti alle legioni sovraccennate, ma ne sarà tenuto conto solo quando pervengano a questa prima dell'apertura della scheda del Consiglio d'Amministrazione che serve di base all'incanto e consti ufficialmente dell'effettuato deposito.

Tutte le spese relative agl'incanti ed al contratto, cioè di carta bollata, di stampa, di inserzione nei giornali, di registro, di rogito, ecc., ecc., saranno a carico del deliberatario. Sarà pure a suo carico la spesa della stampa dei capitoli d'appalto generali e speciali, occorrenti per la stipulazione del contratto e di quelli che l'appaltatore richiedesse.

Dato in Firenze, li 30 settembre 1878.

Per il Consiglio
Il Direttore dei Conti: ROSELLI.

4648

AVVISO.
(1ª *pubblicazione*)

Il cancelliere del Tribunale civile di Velletri,

Nel giudizio di espropriazione promosso da Di Marsciano conte Lodovico, di Roma, contro Alciati Gio. Paolo, Gio. Battista, Annibale, Candida e Carlotta, di Velletri,

Fa noto al pubblico che nell'udienza del 7 novembre p. v. avrà luogo il secondo incanto per la vendita del fondo seguente:

Casa posta in Velletri, strada Vittorio Emanuele, col numero di mappa 152, coll'imposta erariale di lire 341 25, e col canone annuo di lire 82 25 a beneficio della Parrocchia di S. Martino. Non è compresa in detto stabile la porzione di Paolo Alciati, consistente in 5 vani.

L'incanto sarà aperto sul prezzo di lire 25,567 42, e le offerte in aumento non potranno essere minori di lire 20.

Gli oblatori dovranno depositare anticipatamente in cancelleria lire 2500 per le spese occorrenti, oltre il decimo del prezzo a garanzia dell'offerta.

Velletri, li 28 settembre 1878.

4642 Il vicecanc. BOGGIANI.

TERZO MANDAMENTO DI ROMA.

Innanzi il vicecancelliere Adolfo Moneta sono comparsi Pietro e Cesare Bacchetti, figli ed eredi beneficiati del fu Filippo Bacchetti, i quali a termini e per gli effetti dell'art. 968 del Codice civile hanno dichiarato di cedere, come cedono, ai creditori e legatari tutti i beni provenienti dall'eredità del loro padre Filippo Bacchetti, alla quale dichiarano di rinunciare, come anche dichiarano di non essersi mai ingeriti nella medesima.

Addì 28 settembre 1878.

4658 ERNESTO avv. GABRONI.

INTENDENZA DI FINANZA IN PISA

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento delle rivendite di generi di privativa n. 1, situata nel comune di Chianni, assegnata per le leve al magazzino di Pisa, del presunto reddito lordo di lire 549. Idem n. 2, situata nel comune di Terricciola, assegnata per le leve al magazzino di Volterra, e del presunto reddito lordo di lire 350.

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data dell'inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico dei concessionari.

Pisa, addì 28 settembre 1878.

4573 *Per l'Intendente*: PANZANO.

INTENDENZA DI FINANZA IN VICENZA

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento della rivendita n. 1, situata nel comune di Velo d'Astico, assegnata per le leve al magazzino di Thiene, e del presunto reddito lordo di lire 166.

La rivendita sarà conferita a norma del R. decreto 7 gennaio 1875, n. 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico del concessionario.

Vicenza, addì 28 settembre 1878.

4623 *L'Intendente*: PORTA.

R. TRIBUNALE CIV. E CORREZ. di Roma.

Il presidente del detto Tribunale con ordinanza del 19 settembre 1878 ha dichiarato aperto il giudizio di graduazione e purgazione d'ipoteca della casa sita in Roma, via degli Otto Cantoni, nn. 33, 34, 35 e 36, e via delle Colonnette, n. 62, a danno delle signore Leonilde Olivieri in Righi ed Adele Olivieri in Bucchiono, nel nome, e di Angelo Olivieri, ammessi al gratuito patrocinio con ordinanza del presidente del Tribunale civile di Roma in data 12 settembre 1878, nominando in giudice delegato il signor avv. Toccafondi, ed ordinando ai creditori di depositare nella cancelleria del detto Tribunale le loro domande di collocazione e documenti giustificativi nel termine di giorni quaranta dalla notificazione regolarmente effettuata.

Roma, li 4 ottobre 1878.

4653 Avv. LORENZO MANZONI proc.

SCIOGLIMENTO DI SOCIETÀ

Con atto trenta settembre 1878, registrato, depositato, trascritto ed affisso a norma di legge, è stato deliberato lo scioglimento della Società anonima per l'Allumite ed Allume Romano, con sede a Roma, autorizzata con decreto Reale in data 16 febbraio 1874.

I soci hanno stabilito di restare comproprietari indivisi di tutti i beni, diritti e valori appartenenti alla disciolta Società, nella proporzione delle azioni da ciascuno possedute.

La gestione ed amministrazione di detta comproprietà indivisa è stata affidata al comproprietario signor Ernesto Giordano.

I titoli al portatore rappresentanti le azioni della Società disciolta sono stati annullati.

4639

N. 72.

GIUNTA LIQUIDATRICE DELL'ASSE ECCLESIASTICO DI ROMA

AVVISO D'ASTA per la vendita di beni appartenenti a Enti morali ecclesiastici soppressi per effetto della legge 19 giugno 1873, n° 1402.

Si fa noto al pubblico che alle ore DIECI antimeridiane del giorno 21 del mese di ottobre 1878, nella sala delle vendite della Giunta Liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma, posta in via degl'Incurabili, n° 6, piano terreno, alla presenza di uno dei membri della Giunta medesima, e coll'assistenza di pubblico notaro, si procederà all'incanto, a favore dell'ultimo migliore offerente, dei beni infradescritti.

CONDIZIONI PRINCIPALI.

1. Gl'incanti si terranno per pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.

2. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato, in una Cassa dello Stato, a garanzia della sua offerta, il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, nei modi e colle condizioni determinate dal capitolato. Il deposito potrà anche effettuarsi presso il cassiere della Giunta, nel suo ufficio, posto nella suddetta via degl'Incurabili, civico numero 5-B, piano 3°, ed essere fatto sia in numerario o biglietti di Banca in ragione del 100 per 100, sia in titoli del Debito Pubblico dello Stato al corso di Borsa, a norma dell'ultimo listino pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* anteriormente al giorno del deposito.

3. Le offerte si faranno in aumento al prezzo estimativo dei beni.

4. La prima offerta non potrà eccedere il *minimum* come appresso fissato per ciascun lotto.

5. Saranno ammesse le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.

6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno almeno le offerte di due concorrenti.

7. Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare presso il ricevitore della Giunta quella somma che dal medesimo sarà indicata, in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione, nonchè l'importo presuntivo delle scorte che si trovasse indicato nei foglietti di calcolazione del prezzo d'incanto.

Le spese di stampa e dell'asta staranno a carico dei deliberatari per i lotti rispettivamente loro aggiudicati.

8. La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle condizioni contenute nel capitolato, che unitamente ai documenti relativi sarà visibile tutti i giorni dalle ore 9 alle 12 antimeridiane e dalle 2 alle 5 pomeridiane negli uffizi della Giunta, in via degli Incurabili, n. 8, piano 1°.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione.

10. Dell'ammontare dei canoni e livelli dai quali fossero gravati gli stabili che si alienano è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo dell'asta.

Avvertenza. — Sarà proceduto a termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale contro coloro che tentassero d'impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

DESCRIZIONE DEI BENI.

N° progressivo dei lotti	PROVENIENZA	DENOMINAZIONE E QUALITA'	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	MINIMUM delle offerte in aumento sul prezzo d'incanto
444	Dottrinari di S. Agata in Trastevere	Casa posta in Roma nel Rione Trastevere, al vicolo Bologna, civici num. 1, 1-A, 1-B, 1-C, 2, e vicolo del Cinque, n. 3, composta di { *Piani* sott. terr. 1° 2° 3° soff. / *Vani* 2 7 7 9 10 2 } con cortile, terrazza scoperta sull'ultimo piano, altra terrazzina pensile al primo piano, pozzo di acqua potabile con tromba. A catasto codesta casa è descritta al n. 976 di mappa con una rendita accertata di annue lire 2067, avvertendo che in essa furono fatti dei grandi restauri posteriormente all'accertamento dei fabbricati a Roma. Confina con i due vicoli suddetti e con le proprietà degli eredi del fu marchese Stanislao Casali Del Drago, e degli eredi del fu Lorenzo Pierotti; salvi, ecc. In pendenza di una liquidazione di credito, testè effettuata, a favore di Salustri Cammillo, che, in corrispettivo dell'importo dei suddetti restauri da lui eseguiti, disponeva di pressochè tutta la casa, affittandola altrui ed abitandola egli medesimo, la Giunta non potè intraprendere gli atti di sfratto contro i diversi inquilini che furono là dentro introdotti dal Salustri a *tenuissime* pigioni, e che ora si trovano tutti senza locazioni, eccetto un tal Fraschetti Demetrio, che l'avrebbe ancora a tutto luglio 1880, se nel contratto non fosse pattuita la sua *rescindibilità* in ogni tempo col *preavviso* di tre mesi. Quindi il prezzo d'incanto viene stabilito sul fitto *reperibile*, fatte le debite detrazioni per tasse, manutenzione e sfitti.	40,000 »	4,000 »	100 »

NB. I fondi, qualunque ne siano la descrizione ed i numeri catastali e civici risultanti da questo avviso, si vendono nel modo e nella misura come pervennero alla Giunta liquidatrice, e sono al presente goduti dagli affittuari, con tutte le servitù di cui fossero gravati.

Roma, addì 4 ottobre 1878.

PER LA GIUNTA
Il ff. da Segretario Capo: **Zunini.**

4633

DIREZIONE D'ARTIGLIERIA
DELLA FABBRICA D'ARMI DI TORINO

Avviso d'Asta.

Si notifica al pubblico che nel giorno 22 ottobre 1878, ad un'ora pomeridiana si procederà in Torino, nell'ufficio ed avanti il direttore d'artiglieria della Fabbrica d'Armi di Torino, all'appalto seguente:

Sbarre in acciaio per canne di fucili, mod. 1870, *fucinate N.* 13,000, *a L.* 4 *caduna, L.* 52,000.

La consegna si farà nei magazzini della Direzione suddetta nel termine di giorni ottanta, in due distinte rate, la prima di n. 5000 sbarre nei primi giorni 50, la seconda di n. 8000 nei successivi giorni 30.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione predetta nel locale suddetto.

Sono fissati a giorni quindici i fatali per il ribasso del ventesimo decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà a favore del migliore offerente che nel suo partito suggellato, firmato e steso su carta filigranata col bollo ordinario di una lira, avrà offerto sul prezzo suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore del ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno fare, presso la Direzione suddetta, ovvero presso una delle Intendenze di Finanza del Regno, un deposito di lire 5200 in contanti od in rendita al portatore del Debito Pubblico al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito.

I depositi fatti presso le Direzioni, quando saranno divenuti definitivi per aggiudicazione d'appalto, saranno dalle Direzioni convertiti in cauzione esclusivamente presso l'Intendenza di Finanza che risiede nella città stessa ove trovasi la Direzione che ha ricevuto il deposito.

I depositi presso la suddetta Direzione dovranno essere fatti dalle ore 11 all'una pomeridiana del giorno 22 ottobre 1878.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'appalto di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali dell'arma, od agli uffici staccati da esse dipendenti. Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra o presentata la ricevuta del medesimo.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati, suggellati e stesi su carta filigranata col bollo ordinario di una lira, e quelli che contengano riserve e condizioni.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie, ed altre relative, sono a carico del deliberatario.

Dato in Torino, addì 2 ottobre 1878.

4653 Per la Direzione — *Il Segretario*: ROSSO GABRIELE.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

4654

DELLA DIREZIONE DI SANITÀ MILITARE DELLA DIVISIONE DI TORINO

AVVISO DI PROVVISORIO DELIBERAMENTO.

A termini dell'art. 98 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, si notifica che l'appalto di cui nell'avviso d'asta del 28 agosto 1878, n. 1, per provvista d'oggetti di servizio sanitario qui sottodescritti, è stato in incanto d'oggi deliberato mediante il ribasso di 15 78 per cento pel 1° lotto — 16 per cento pel 5° lotto — 3 75 per cento pel 6° lotto.

Epperciò si reca a pubblica notizia che il termine utile, ossia li fatali per presentare le offerte di ribasso, non minore del ventesimo, scadono il giorno 10 ottobre 1878 alle ore 2 pomeridiane (tempo medio di Roma), spirato qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione del ventesimo deve, all'atto della presentazione della relativa offerta, accompagnarla col deposito prescritto dal succitato avviso d'asta.

L'offerta debb'essere presentata all'ufficio del Consiglio suddetto dalle ore 8 alle 3 pomeridiane.

N. d'ordine	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI		Quantità	N. dei lotti	Prezzo	Importo di cadun lotto	Prezzo deliberato	Somma richiesta per cauzione per ogni lotto	TERMINI per le consegne
1	Asciugatoi	N.	376		1 20				
2	Camicie di tela per infermi	»	328		4 10				
3	Fodere da guanciali	»	820		1 20				
4	Lenzuola	»	164		8 50				
5	Sacchetti vuoti assortiti per far cuscinetti	»	2460		» 25				
6	Vesti per ufficiali medici	»	328	1°	8 76	8953 78	7540 87	900 »	Quaranta giorni dalla data dell'approvazione del contratto in Torino.
7	Tela di cotone	Metri	820		» 80				
8	Nastri di filo greggio alto millim. 18 a 20	»	9840		» 05				
9	Sospensori	N.	164		» 75				
10	Nastro di cotone bianco in pezza di metri 25.	»	41		» 50				
11	Tasca di tela nera russa impermeabile con correggia di metri 1 80 a fibbia e catinella di latta verniciata	»	1640	5°	7 50	12300 »	10332 »	1300 »	Sessanta giorni dalla data come sopra.
12	Bacinella di zinco con una bottiglia di zinco, due spugne di cinque grammi ciascuna ed un cucchiaio di ferro	»	41		3 75				
13	Brocche di lamiera	»	82		1 50				
14	Caffettiere di latta da 6 tazze	»	82		1 »				
15	Catinelle di lamiera	»	246		1 30				
16	Colatoi di latta	»	82		1 »				
17	Fornelletti ad alcool con caffettiera	»	123		4 »				
18	Bicchieri di latta e di vetro	»	41		» 50				
19	Secchielli di latta	»	82		2 80				
20	Siringhe di stagno	»	41	6°	3 50	3350 30	3224 66	400 »	Idem
21	Schizzetti di stagno	»	82		» 50				
22	Fontane di zinco con vasche e tubo elastico con doppio beccuccio	»	82		10 »				
23	Imbuti di zinco grande	»	82		1 »				
24	Misure graduate di latta	»	205		» 25				
25	Storte di zinco verniciate	»	82		2 80				
26	Stagnate della capacità di 400 grammi	»	41		» 50				
27	Bugie di latta verniciate per olio	»	189		» 70				
28	Stagnate della capacità di 2 litri	»	164		2 »				

Le condizioni d'appalto sono visibili soltanto presso la Direzione suddetta a causa della specialità dei campioni, dalle ore 8 ant. alle 3 pom.

Sono fissati a giorni quindici i fatali per il ribasso del ventesimo decorribili dalle due pomeridiane del giorno del provvisorio deliberamento (tempo medio di Roma).

Il deliberamento sarà a favore del miglior offerente che nel suo partito, suggellato e firmato, avrà offerto un ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno rimettere alla Direzione che procede all'appalto la ricevuta comprovante il deposito fatto nelle Tesorerie provinciali, cioè di Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Palermo, del valore corrispondente alla somma indicata nel sovra descritto specchio, in contanti od in rendita del Debito Pubblico al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito.

Le ricevute dei depositi saranno presentate a parte, e non incluse nei pieghi contenenti la offerta di ribasso.

Le offerte dovranno essere redatte su carta filigranata col bollo ordinario di una lira e dovranno essere firmate.

I partiti che contengono riserve o condizioni sono respinti, quelli per telegramma non sono ammessi.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati ai Distretti militari stanziati nei capiluoghi delle provincie suindicate.

Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno a questa Direzione ufficialmente e prima della scadenza dei fatali, e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra, presentando la ricevuta del medesimo.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie, ed altre relative, sono a carico dei deliberatari.

Torino, il 25 settembre 1878. *Il Direttore dei Conti*: A. BOITANO.

CITTÀ DI SUSA

Appalto dei dazi di consumo e diritti di peso grosso

Avviso di seguita aggiudicazione.

Si rende noto che l'appalto dei dazi di consumo e diritti di peso grosso in questa città pel biennio 1879-80, di cui in avviso d'asta delli 15 settembre scorso, venne il giorno 1° corrente aggiudicato in via provvisoria pel prezzo di lire 55,200 annue.

Il termine pertanto per presentare un'offerta d'aumento non inferiore al ventesimo scade col giorno di mercoledì 16 ottobre corrente, alle ore 12 meridiane.

L'offerta d'aumento dovrà essere presentata in questa segreteria municipale, accompagnata dal deposito del decimo del prezzo annuo d'appalto anche in cartelle del Debito Pubblico dello Stato al portatore, oltre a lire 600 per le spese degli atti.

Susa, addì 3 ottobre 1878.

4664 Pel Municipio — *Il Segretario*: FONTABONE.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI PAVIA

AVVISO D'ASTA.

Essendo stata presentata in tempo utile l'offerta di ribasso del ventesimo per l'appalto delle opere e provviste occorrenti per la costruzione del tratto della variante al secondo tronco della strada nazionale n. 20 Genova-Piacenza, compreso fra l'accesso destro del costruendo ponte di Lenzino e la regione Ravaiola alla sez. 116, della lunghezza di metri 1409 35,

Si notifica che nel giorno 24 ottobre corrente, alle ore 11 antimeridiane, si procederà al nuovo definitivo incanto per l'appalto suddetto, col metodo dei partiti segreti, sul prezzo di lire 27,495 99, così ridotto il prezzo di delibera in conseguenza dei seguiti ribassi, avvertendosi che si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche non si presentasse che un solo offerente.

A questa nuova asta sono applicabili le condizioni stabilite nel precedente avviso del 10 agosto scorso.

Pavia, 5 ottobre 1878.

4622 *Il Segretario incaricato*: CORBARI.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE
della Divisione di Roma (13ª)

AVVISO D'ASTA

per la provvista periodica del frumento occorrente per l'ordinario servizio del pane nel panificio militare di questa capitale.

Si notifica che nel giorno 16 corrente, alle ore 10 antimeridiane, avrà luogo presso questa Direzione, Piazza San Carlo a Catinari, n. 117, piano secondo, avanti il sig. direttore, un pubblico incanto per la provvista di quintali **quattromiladuecento** frumento nostrale, diviso in **quattordici** lotti di **trecento quintali** ciascuno, da consegnarsi nei magazzini delle Sussistenze militari, in **tre** rate eguali, nel termine di dieci giorni ciascuna, decorrendi, per la prima, dal giorno successivo a quello in cui fu dal deliberatario ricevuto avviso in iscritto dell'approvazione del contratto, coll'intervallo però di giorni dieci dopo l'ultimo giorno del tempo utile tra la prima e la seconda, e così di seguito tra l'una e l'altra consegna sino a totale provvista.

Il frumento dovrà essere nostrale e del raccolto 1878, del peso non minore di chilogrammi 75 per ogni ettolitro, di qualità corrispondente al campione esistente presso questa Direzione, ed alle condizioni dei capitoli speciali.

I capitoli generali e parziali d'appalto, che faranno poi parte integrale del contratto, sono visibili presso questa Direzione ed in tutte le altre del Regno.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerta per uno o più lotti, i quali verranno deliberati a favore di colui che nella propria offerta segreta avrà proposto un prezzo maggiormente inferiore, o pari almeno, a quello stabilito nella scheda segreta del Ministero della Guerra, che servirà di base all'asta e verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

Nell'interesse del servizio, il precitato Ministero ha ridotto i fatali, ossia termine utile per presentare l'offerta di ribasso non minore del ventesimo, a giorni cinque decorribili dalle ore 10 antimerid. del giorno del provvisorio deliberamento.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a fare partito dovranno presentare le ricevute constatanti l'effettuato deposito provvisorio della somma di lire 600 in valuta legale, o in rendita dello Stato per ognuno dei lotti per cui intendono fare offerta, il quale deposito verrà poi per il deliberatario convertito in cauzione definitiva; avvertendo che tale deposito dovrà effettuarsi o nella Tesoreria provinciale di Roma, od in quelle di residenza di tutte le Direzioni e Sezioni di Commissariato militare.

Trattandosi di titoli di rendita, il relativo importo dovrà essere ragguagliato al valore legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verrà effettuato il deposito.

I partiti prodotti all'incanto dovranno essere in carta da bollo da una lira ed in pieghi suggellati.

I partiti condizionati non saranno ammessi.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma bensì presentate a parte.

Sarà in facoltà degli aspiranti all'impresa di presentare offerte suggellate a tutte le Direzioni di Commissariato militare del Regno, avvertendo però che non sarà tenuto conto di quelle che non giungessero a questa Direzione prima della dichiarata apertura dell'asta, o non fossero accompagnate dalla ricevuta originale od in copia del deposito prescritto a cauzione.

Le spese tutte dell'incanto e del contratto, cioè carta bollata, copie, diritti di segreteria, stampa degli avvisi d'asta, inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* ed altre relative, sono a carico del deliberatario, giusta le vigenti leggi.

Roma, li 5 ottobre 1878.

Per detta Direzione
Il Tenente Commissario: M. BONANNI.

4669

PROVINCIA E CIRCONDARIO DI ROMA

COMUNE DI MONTECELIO

AVVISO D'ASTA per secondo esperimento.

Essendo andato deserto l'esperimento d'asta tenutosi il giorno 29 volgente mese per l'appalto della correzione e costruzione della S. C. O. dalla proprietà Sinibaldi presso Montecelio al ponte di Formello, lunga m. 3573 16,

Si rende a pubblica notizia che il giorno 14 p. f. ottobre, alle ore 3 pomeridiane precise, in questa residenza municipale, e davanti al signor sindaco, o chi per esso, si terrà un secondo esperimento di asta pubblica ad estinzione di candela vergine per deliberare l'appalto preindicato.

L'asta verrà aperta sulla somma di lire 13,537 22, e si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche vi sia un solo offerente.

Del resto si richiamano tutte le condizioni prescritte nell'antecedente avviso di asta del 13 cadente mese.

Tutte le spese inerenti agli atti di asta, e pel conseguente contratto, tasse di bollo e registro, diritti, copie ed altro, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore.

Il termine utile (fatali) a presentare le migliorie di ribasso, non inferiori al ventesimo del prezzo della provvisoria aggiudicazione, resta fissato a giorni 15, da scadere alle ore 4 pom. del giorno 29 detto ottobre.

Il capitolato di appalto ed il piano di esecuzione sono a tutti visibili nella segreteria comunale in tutte le ore d'officio di ciascun giorno.

Dalla Residenza municipale, li 30 settembre 1878.

Il Segretario Comunale: V. D'ANTONIO.

4657

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

STRADE COMUNALI OBBLIGATORIE

Esecuzione d'ufficio della legge 30 agosto 1868, n. 4613

AVVISO D'ASTA per l'appalto dei lavori e provviste per la costruzione della strada comunale obbligatoria Porretta-Pracchia, estesa dal ponte della Venturina fino al ponte di Pracchia, della lunghezza di chilometri 13 461, inscritta nell'elenco delle strade comunali obbligatorie del comune di Granaglione.

Nel giorno 24 ottobre corrente, all'ora una pomeridiana, in questo ufficio di Prefettura, e nella solita sala delle aste pubbliche, alla presenza del sottoscritto, o di chi per esso, si procederà all'incanto ed aggiudicamento dell'appalto suddetto, in base del relativo progetto e capitolato speciale in data 30 giugno p. p., visibili presso l'ufficio predetto ogni giorno nelle ore di ufficio.

Avvertenze.

1. L'appalto ascende alla somma di lire 488,420 02, ed i lavori dovranno essere compiuti entro anni due decorrendi dalla data della consegna.

2. L'incanto avrà luogo a partiti sigillati, scritti in carta da bollo da lira una, contenenti un tanto per cento di ribasso sul montare dell'appalto, applicabile a tutti indistintamente i lavori, sia a corpo, sia a misura.

3. Non sono accettate le offerte condizionate.

4. Nell'incanto saranno osservate le formalità prescritte dal regolamento approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, numero 5852, e non si farà luogo all'aggiudicamento se le offerte non avranno superato od almeno raggiunto il *minimum* stabilito nella scheda segreta che si troverà depositata sul tavolo.

5. Gli aspiranti dovranno giustificare la loro moralità ed idoneità colla produzione di due certificati, uno dell'autorità del luogo di domicilio di data recente, e l'altro di un ingegnere confermato dal prefetto della provincia, e datato da non più di sei mesi.

6. Per essere ammessi all'incanto gli aspiranti dovranno fare il deposito della somma di lire 25,000 in numerario od in biglietti della Banca Nazionale e ciò come cauzione provvisoria a guarentigia dell'asta.

7. La cauzione definitiva cui è tenuto di dare l'aggiudicatario dell'appalto è quella prescritta dall'articolo 4 del succitato capitolato speciale.

8. I termini dei fatali per la presentazione dell'offerta di diminuzione non minore del ventesimo sono di giorni 15, i quali scadranno ad un'ora pomeridiana del giorno 8 novembre p. v.

9. Tanto il deposito predetto per essere ammessi all'incanto, quanto l'altro a garanzia dell'offerta di diminuzione del ventesimo dovranno essere fatti presso questa Tesoreria provinciale, o nelle mani di chi presiede l'asta.

10. Tutte le spese relative all'asta, ed alla stipulazione del contratto, di bollo, di registro, e quelle infine per le copie del contratto stesso e dei documenti di progetto che ne fanno parte integrante sono a carico dell'imprenditore.

Bologna, 2 ottobre 1878.

Pel Prefetto: COLOMBANI.

Il Segretario Delegato: P. TESTONI.

4643

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CALABRIA ULTRA II

Avviso di concorso.

È aperto un concorso per titoli per la nomina:

1. Di un ingegnere capo dell'ufficio tecnico provinciale con l'annuo stipendio di lire 4000, oltre le trasferte e le indennità di legge;

2. Di un ingegnere di prima classe con l'annuo stipendio di lire 3200, oltre le trasferte e le indennità di legge;

3. Di un ingegnere di seconda classe con l'annuo stipendio di lire 2400, oltre le trasferte e le indennità di legge;

4. Di due ingegneri di terza classe, ciascuno con l'annuo stipendio di lire 1800, oltre le trasferte e le indennità di legge;

5. Di quattro misuratori assistenti ai lavori stradali, ciascuno con lo stipendio annuo di lire 2400.

I concorrenti per essere ammessi dovranno presentare la domanda in carta di bollo corredata dai seguenti documenti:

a) L'atto legale di nascita;

b) Il certificato di penalità;

c) Il certificato di moralità rilasciato dalla Giunta municipale del comune ove dimorano;

d) Il certificato medico di sana costituzione fisica;

e) Il diploma d'ingegnere per i nn. 1 a 4 rilasciato da una delle Scuole di applicazione del Regno o da altra che l'equivalga, oltre tutti gli altri titoli dei quali possono essere forniti.

La domanda con la indicazione della dimora del concorrente, e con espressa dichiarazione di assumere in caso di nomina l'ufficio non più tardi di un mese dopo la notifica della stessa, dovrà essere prodotta nella segreteria della Deputazione provinciale non più tardi del 20 dell'entrante ottobre.

Catanzaro, li 25 settembre 1878.

Il Prefetto Presidente: COLUCCI.

4559

CAMERANO NATALE, *Gerente* — ROMA — Tip. EREDI BOTTA.